N. 1373/12 Notizie di Reato
N. 16253/12 R.G. G.I.P.

N. 884/13 Reg. Sent.
Data Deposito 05/06/13
Data Irrevocabilità .....
N..... Reg. Esec.
N. ..... Campione Penale
Redatta Scheda il

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE
UFFICIO I^ - DOTT. CARMINE CASTALDO

SENTENZA
(Art. 438 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice **Dott. Carmine Castaldo**
all'udienza del 08.04.2013 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura integrale del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

MASI DIEGO, nato a Ceccano (FR), il 12.01.1982 – **presente**
Detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli
Difeso di fiducia da Avv. Giampiero Vellucci e Avv. Giosuè Bruno Naso

CIAMPAGLIA LUCA, nato ad Atri (TE), il 29.01.1990 – **presente**
Detenuto presso la Casa Circondariale diRoma Rebibbia N.C.
Difeso di fiducia da Avv. Alfredo Testa e Avv. Maurizio Cora

VIOLA MIRKO, nato a Cantù (CO), il 13.02.1969 – **presente**
Detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli
Difeso di fiducia da Avv. Giovanni Adami e Avv. Antonio Radaelli

SCARPINO DANIELE, nato a Milano, il 23.11.1988 – **presente**
Detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia N.C.
Difeso di fiducia da Avv. Arianna Agnese e Avv. Gabriele Fuga

PARTI CIVILI : VEDI ALLEGATO

PARTI CIVILI

MONNANNI MASSIMILIANO n.q. di Direttore dell'Ufficio Nazionale contro l'Antidiscriminazione Razziale presso Dip.to Pari Opportunità -
Difeso da Avv. Christian Federico Carpani, con studio in Roma, Via Monte Zebio n. 28

PASQUA MARCO –
Difeso da Avv. Daniele Stoppello, con studio in Roma, P.zza Adriana n. 15

CONSIGLIO ANTONELLA n.q. di componente del Collegio del Tribunale di Palermo
Difeso da Avv. Roberta Pezzano, con stuido in Palermo, Via Emerico Amari n. 8

DI MAIDA GIUSEPPINA n.q. di componente del Collegio del Tribunale di Palermo
Difeso da Avv. Roberta Pezzano, con stuido in Palermo, Via Emerico Amari n. 8

SERIO FILIPPO n.q. di componente del Collegio del Tribunale di Palermo
Difeso da Avv. Roberta Pezzano, con stuido in Palermo, Via Emerico Amari n. 8

SAVIANO ROBERTO
Difeso da Avv. Antonio Nobile, con studio in Napoli, Via Colli Aminei n. 209

COMUNITA' EBRAICA in persona del Presidente p.t. Riccardo Pacifici -
Difeso da Avv. Roberto De Vita, con studio in Roma, Via Taro n. 25

MINISTERO DELL'INTERNO
Difeso da Avv. Luca Ventrella

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Difeso da Avv. Luca Ventrella

Daniele SCARPINO, Diego MASI, Luca CIAMPAGLIA e Mirko VIOLA

1. Promozione e direzione di un gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi.

del reato di cui all'artt. 3 co. 3 Legge 13 ottobre 1975, n. 654, poiché, accomunati da una vocazione ideologica di estrema destra nazionalsocialista, si associavano allo scopo di commettere più delitti di diffusione di idee "on line" e tramite volantinaggio, fondati sulla superiorità della razza bianca, sull'odio razziale ed etnico e di incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza per motivi razziali ed etnici. Condotte poste in essere attraverso la sezione italiana del sito www.stormfront.org/forum/f148 e l'impiego di pseudonimi per mascherare la loro identità, in seno al quale venivano diffusi messaggi, volantini, immagini, video e registrazioni audio, inerenti a tematiche "identitarie", al negazionismo dell'olocausto e alle adozioni internazionali, caratterizzati dalla superiorità della razza bianca, dal rancore nei confronti di chi aiuta gli immigrati, dei giornalisti che criticano coloro che plaudono alle SS, degli ebrei, dei negri, dei rom, dei nomadi, degli appartenenti alle forze dell'ordine e alla magistratura - i quali impediscono di potersi fare giustizia da sé e perseguono coloro che commettono reati di matrice discriminatoria, violenta o di incitamento alla stessa per motivi razziali ed etnici - nonché degli esponenti politici di sinistra sensibili all'esigenze degli immigrati e delle persone di altre razze.

In particolare:

- operativo all'interno del sito con lo pseudonimo "Dani14", SCARPINO rivestiva il ruolo di ideologo-leader, di organizzatore e controllore delle attività del forum e della sezione italiana di Stromfront, promotore dell'inasprimento delle "linee ideologiche" di condotta all'interno del forum, si attivava per dettare le regole per rendere efficace l'attività di volantinaggio e per l'individuazione dei nuovi moderatori (MASI e CIAMPAGLIA) e la sostituzione dei moderatori del sito (GALBESI e ZUCCARINO), mantenendo i necessari contatti con gli amministratori statunitensi dello spazio web "stormfront.org", depositari del potere di sostituzione. Manteneva i rapporti con la stampa, in forma anonima, svolgendo la funzione di portavoce del sito Stormfront Italia (SFI), nonché in relazione a fatti di cronaca concernenti episodi di odio razziale ed etnico,

si impegnava nella creazione di un gruppo di persone, denominato "Inner Circle", attivo su uno spazio nella rete, creato ad hoc, di carattere elitario, riservato alle persone più affidabili, provenienti da Stormfront, ma non solo, per affrontare discussioni interne su strategie per la diffusione, monitoraggio di siti web affini, organizzazione di traduzioni e discussioni riservate. Al contempo, gestiva lo spazio web "veraopposizione.wordpress.com", ove pubblicava "libretti", documenti programmatici, con matrice antirazziale e antietnica e curava un'attività di schedatura e raccolta di informazioni nei confronti degli esponenti della destra radicale, ritenuti traditori perché autori di mescolanze con persone appartenenti ad altre razze.

SCARPINO (GALBESI, operativo in rete con il nickname "*Longobard*", ZUCCARINO, utilizzatore dello pseudonimo "*Partenopeo*"), MASI (operativo in rete con il nickname "*Non Conforme*") e CIAMPAGLIA (utilizzatore dello pseudonimo "*Anti Life*") sfruttavano il ruolo di moderatore rivestito [SCARPINO a tutt'oggi, GALBESI (e ZUCCARINO) fino all'aprile 2012, MASI e CIAMPAGLIA dall'aprile 2012 a tutt'oggi], per regolare e gestire le discussioni sullo spazio web della sezione italiana del sito www.stormfront.org/forum/f148, dettare le regole comportamentali (introdotte nel sito da ZUCCARINO, GALBESI e SCARPINO) e le linee ideologiche

di riferimento per gli utenti che intendono pubblicare i propri commenti nella sezione italiana del sito, mantenendo e, comunque, non cancellando i messaggi (denominati "post") inseriti dai partecipi alle diverse discussioni ("thread"), talune delle quali venivano aperte dagli stessi promotori, promuovendo le predette iniziative e diffondendo direttamente, via internet, documenti e messaggi, contenenti idee fondate sulla superiorità della razza bianca e sull'odio razziale ed etnico delle minoranze e proiettate a incitare atti di violenza e a promuovere il negazionismo e la predisposizione di liste di proscrizione. Segnatamente, venivano aperti i seguenti 22 thread (3 da parte di VIOLA, 1 da parte di CIAMPAGLIA e 1 da parte di ZUCCARINO) e, segnatamente: nel gennaio 2011, "Facce da cancellare", poi, modificato in "Facce da cancellare dalla tv", nel quale venivano indicati personaggi della tv, segnalati come ebrei; nell'ottobre 2011, "Lista delinquenti italiani", nel quale veniva inserito un elenco di personaggi italiani, responsabili di aver aiutato gli immigrati, così compiendo "atti criminali" e "traendo profitto economico"; il 5 febbraio 2012, "Marco PASQUA se la prende con un ragazzino", aperto dall'utente "Biomirko", vale a dire Mirko VIOLA, con il quale insultavano il giornalista PASQUA, autore di un articolo su uno studente diciottenne del liceo Giulio Cesare di Roma, il quale, su facebook, inneggiava alle SS e negava l'olocausto; nel marzo 2012, "Emanuele FIANO: la banalità dell'idiozia", aperto dall'utente "Biomirko", vale a dire Mirko VIOLA, con il quale veniva offeso l'On. FIANO e le sue iniziative politiche, in quanto esponente della comunità ebraica; nel mese di maggio 2011, "Lista comunità ebraiche in Italia, negozi, ristoranti, scuole", nel quale vengono pubblicati indirizzi e numeri di telefono di luoghi di ritrovo della comunità ebraica; nel mese di dicembre 2011, "Senegalesi assaltano la città di Firenze", nel quale veniva esaltata l'azione omicidiaria da parte di CASSERI, il quale aveva, in data 13 dicembre 2011, ucciso con colpi d'arma da fuoco due persone di nazionalità senegalese nella città di Firenze; nel mese di aprile 2011, "Aggiornata e migliorata la lista degli ebrei influenti italiani", nel quale veniva inserito un elenco di persone ebree, le quali rivestono incarichi in seno alle istituzioni e a importanti imprese; nel mese di novembre 2009, "il giudaismo internazionale", nel quale si discute del potere che i giudei hanno acquisito in campo economico; il 3 luglio 2012, "I rom alzano ancora la testa a Pescara: ennesimo omicidio, aperto dall'utente "Anti Life", vale a dire Luca CIAMPAGLIA, nel quale veniva incitato l'uso della violenza nei confronti dei Rom, ritenuti responsabili dell'uccisione del tifoso pescarese Domenico RIGANTE; nel mese maggio 2012, "Due molotov nella notte contro l'area che ospita le carovane di nomadi ad Andalo", nel quale veniva incitata l'emulazione del gesto, indicando la notte come momento migliore per agire, prestando attenzione agli appartenenti alle Forze dell'Ordine; nel mese di maggio 2012, "Che ne pensate dell'adozioni internazionali", nel quale viene mostrata abiura contro le adozioni di bambini di razze diverse da quella bianca, paragonati ad animali o a subnormali; nel mese di maggio 2009, "Gira e rigira, Stormfront fa parlare...", aperto dall'utente "Partenopeo", vale a dire ZUCCARINO, nel quale venivano commentati gli articoli di giornale relativi alle attività svolte dal Forum; nel mese di luglio 2012, "RICCARDI collabora con il giudaismo internazionale e dichiara di voler oscurare siti antimondialisti", nel quale veniva criticato in tal senso l'operato di integrazione degli stranieri in Italia del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione Andrea RICCARDI; il 21 marzo 2012, "L'ente che segnala i razzisti costa 2 milioni l'anno", nel quale vengono pubblicati ingiurie nei confronti degli operatori dell'U.N.A.R., ufficio

nazionale contro l'antidiscriminazione razziale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in data 13 maggio 2012, "Quanto soffrono i bambini Palestinesi.....", nel quale venivano inseriti commenti di azioni illecite, poste in essere dagli ebrei contro i bambini palestinesi, in data 30 settembre 2012, "Ci sono ebrei ed ebrei...", nel quale venivano inseriti commenti negativi nei confronti degli ebrei; in data 21 dicembre 2011, "Riccardo Pacifici.....il grande Inquisitore", aperto da "biomirko" vale a dire Mirko Viola, nel quale veniva offeso e criticato l'operato del Presidente della Comunità Ebraica Romana Riccardo Pacifici; nel mese di agosto 2012 ,"Vi è mai capitato in un bus di sedervi vicino ad un negro?", nel quale gli utenti inserivano messaggi di natura xenofoba e razzista rivolti a persone di colore; nel mese di gennaio 2012, "COMO: Stupro Etnico" nel quale veniva associata la violenza carnale come prerogativa delle "bestie invasori", verso i quali era necessario "farsi giustizia da soli"; nel mese di luglio 2012, "Il nemico Occulto – documentario sulla questione ebraica", nel quale veniva pubblicizzato, mediante l'inserimento del link al sito youtube, ove era allocato un video che riproduceva immagini finalizzate ad accusare le banche e altre istituzioni, in seno alle quali occupavano ruoli di prestigio "ebrei", della crisi economica mondiale; nel mese di Settembre 2012, "Il Pericolo Rom", nel quale venivano inseriti messaggi discriminatori e violenti nei confronti dei rom; nel mese di febbraio 2012, "Milano: vigile spara al rapinatore sudamericano", nel quale veniva esaltata l'uccisione di un sudamericano e veniva augurata "la morte" di chi esprimeva cordoglio sull'accaduto).

Durante il primo periodo di moderazione (aprile – maggio 2012), CIAMPAGLIA e MASI venivano autorizzati da SCARPINO a utilizzare la propria password, per svolgere le funzioni di moderatore in sua assenza.

CIAMPAGLIA veniva indicato quale proprio sostituto dallo stesso SCARPINO agli amministratori americani, nella gestione del forum Stormfront Italia.

CIAMPAGLIA, MASI e SCARPINO decidevano, comunicando tra loro per il tramite di messaggistica privata all'interno del forum, il regolamento del forum, quali utenti ritenere affidabili e privilegiati e quali monitorare, perché scomodi.

SCARPINO, GALBESI, CIAMPAGLIA e MASI escludevano dal Forum, in maniera temporanea o permanente ("bannavano"), rispettivamente, nel periodo nel quale rivestivano il ruolo di moderatore, gli utenti non allineati all'ideologia del forum.

MASI, in diretto contatto con SCARPINO, decideva lo spostamento di "thread" (quale quello contenente il video "Il Nemico Occulto"), in diverse sezioni, al fine di assicurare maggiore visibilità agli utenti, si adoperava per ricercare utenti del forum disponibili a partecipare a conferenze esterne allo stesso, quale quella organizzata da Mirko VIOLA, a Torino, sul negazionismo e coordinava le modalità di distribuzione del materiale propagandistico.

Il tutto al fine di creare una comunità indipendente, con connotazione antisemita, razzista e xenofoba, attorno a un'area virtuale, costituita dagli utenti del sito, alcuni dei quali impegnati anche in un sostentamento economico, il cui elemento fondante è l'esaltazione della razza bianca e la diffusione delle idee collegate a detta concezione, proiettata a creare le basi per azioni nella vita reale, concretamente pianificate, via web, per passare dalla realtà virtuale a quella reale.

GALBESI partecipava ai "thread", con l'utilizzo del nickname "Longobard", fra i quali: quello relativo al duplice omicidio a danno di cittadini senegalesi, commesso a Firenze il 13 dicembre 2011, incitando a fare pulizia dell'"immondizia negra" e ad abbattere chi devasta le "proprietà degli italiani"; quello dal titolo "gira e rigira

Stormfont fa parlare....", auspicando che il dott. Pietro SAVIOTTI, deceduto il 12 gennaio 2012, "possa bruciare in pace nella geena (genna) di fuoco degli ebrei"; quello relativo allo stupro avvenuto a Como da parte di due cittadini extracomunitari, uno dei quali morto in carcere, che celebrava la sua morte: "...Un brindisi alla morte di quello sporco ratto islamico!".

Con il nickname "Non Conforme", MASI, in data 20/12/2011, partecipava al "thread" dal titolo "lista dei delinquenti italiani", rinominata "elenco degli italiani che aiutano gli immigrati", ponendo in rilievo l'utilità di curare "..un elenco di politici e uomini influenti coccolanegri, traditori del nostro popolo che aiutano gli immigrati invasori....".

SCARPINO, MASI, CIAMPAGLIA, VIOLA e GALBESI prestavano assistenza economica, tecnica, documentale e intellettiva in favore del gruppo e degli utenti del sito. L'assistenza economica veniva effettuata attraverso operazioni di ricarica di schede telefoniche e di carte di pagamento, funzionali al versamento di somme di denaro in favore del sito e, in particolare, al suo fondatore lo statunitense Stephen Donald BLACK, membro del Ku Klux Klan e del partito nazista americano.

Al fine di assicurare l'anonimato degli utenti e incentivare le donazioni, SCARPINO svolgeva una funzione di collettore nella raccolta dei contributi economici versati, da parte di Marco PUPPA, di Simone NOCCIOLI, di Letizia SPEZIALE, di David CALVARESE, di Gianmarco Elia CECCARELLI e di Giacomo FASOLI, consentiva l'impiego della propria carta di credito prepagata, rilasciata dalle Poste Italiane, sulla quale potevano essere effettuati i versamenti, che, poi, trasferiva a favore di "Stormfront" U.S.. Impiegava la casella di posta elettronica 88sergio@libero.it, per comunicare i dati inerenti alle donazioni economiche dei membri sostenitori ai leader statunitensi (MASI, SCARPINO e GALBESI versavano contributi economici a sostegno del movimento).

SCARPINO e CIAMPAGLIA si impegnavano nell'organizzazione della traduzione dei testi denominati "Diari di Turner", entrambi assegnavano le traduzioni dei vari capitoli ad altri utenti del Forum, tra i quali, Letizia SPEZIALE, il minore Kristian BARRESE, Roberto ROSATO e Giacomo FASOLI - i quali venivano individuati quali utenti idonei per la traduzione e la revisione del documento - si occupavano della loro diffusione. Testi dal contenuto discriminatorio e funzionale all'attuazione di atti di "violenza razziale", di condotte di "sabotaggio economico" e di "guerra psicologica", nella prospettiva di sovvertire il potere istituzionale e di attuare una rivoluzione, con metodiche di guerriglia urbana, la consumazione di rapine per autofinanziamento e di omicidi di appartenenti alle Forze dell'Ordine, di giornalisti e di membri dell'organizzazione sospettati di tradimento. SCARPINO proponeva l'adozione del software denominato "T.O.R.", per rendere anonimi gli autori della pubblicazione dei testi.

In costante contatto con SCARPINO e punto di riferimento strategico, VIOLA è risultato impegnato sul terreno del negazionismo, anche attraverso la raccolta di scritti, contribuiva all'individuazione e formazione delle linee ideologiche, successive all'aprile 2012, partecipava alla realizzazione e alla diffusione di volantini, adesivi, dal contenuto discriminatorio, del video negazionista, denominato "Wissen Macht Frei", di una conferenza con analoga vocazione, tenutasi il 27 gennaio 2012 a Lario (CO). Creava e interveniva nei "thread" con il nickname "Biomirko". Si faceva promotore, in seno al forum Stormfront, di una manifestazione contro la moschea di Cantù, proponendo di portare una testa di maiale, grondante di sangue, da lanciare

come palla da bowling contro i musulmani, e diffondeva, nel medesimo forum, la minaccia dallo stesso rivolta, con un bastone, a una signora, in occasione del festeggiamento della nascita di Adolf HITLER, avvenuto il 20 aprile 2012.
MASI, CIAMPAGLIA e Letizia SPEZIALE realizzavano, sotto la direzione di SCARPINO e VIOLA, volantini e adesivi, destinati alla divulgazione di idee fondate sull'odio razziale ed etnico, a reagire, a ribellarsi e a generare proseliti, al fine dell'espansione degli aderenti al gruppo Stormfront. MASI organizzava, creava, suggeriva la composizione dei predetti adesivi e dei volantini, sia nella grafica che nel contenuto, adoperandosi nella loro distribuzione.
In Roma e altrove, da epoca indeterminata e, comunque, nel corso del 2011 e del 2012.

Daniele SCARPINO, Diego MASI, Luca CIAMPAGLIA, Filippo GALBESI, Mirko VIOLA (ZUCCARINO e altri)
2. Diffusione d'idee fondate sull'odio razziale ed etnico
del reato di cui agli artt. 81 II c., 110 e 112 I c. n. 1, 2 e 4 c.p., 3 Legge 13 ottobre 1975, n. 654, poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con i ruoli e le condotte di cui al capo che precede, diffondevano, attraverso la sezione italiana del sito www.stormfront.org/forum/f148, in seno al quale venivano diffusi messaggi, volantini, immagini, video e registrazioni audio, nonché per il tramite di volantinaggi e manifestazioni, idee fondate sull'odio razziale ed etnico, in pregiudizio della comunità ebraica, degli immigrati e, in genere, dei soggetti non di razza bianca.
Con le aggravanti di aver agito in più di cinque persone, di essersi avvalsi del minore di età Kristian BARRESE, di aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato e di aver diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato.
In Roma, da epoca imprecisata e, comunque, nel corso del 2011 e del 2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con richiesta di rinvio a giudizio del 22.1.2013 il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio nei confronti di MASI DIEGO, CIAMPAGLIA LUCA, VIOLA MIRKO e SCARPINO DANIELE in relazione ai reati di promozione e direzione di un gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, nonché di diffusione di idee fondate sull'odio razziale ed etnico, reati per cui tutti gli imputati venivano sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari. Il G.I.P. emetteva anche decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto il sito Stormfront, inibendone la visione agli utenti italiani.

Questo giudice fissava l'udienza preliminare del 13.2.2013, nel cui corso si costituivano parti civili la Comunità ebraica di Roma, Roberto Saviano, Antonella Consiglio, Giuseppina Di Maida, Filippo Serio, Marco Pasqua e Massimiliano Monnanni, con opposizione dei difensori degli imputati. Successivamente il P.M. depositava attività integrativa di indagine avente ad oggetto materiale sequestrato agli odierni imputati in sede di perquisizione nonché analisi di supporti informatici, rendendo così necessaria la concessione di un termine per l'esame da parte dei difensori, poi oggetto di espressa rinuncia a fronte della consultazione comunque avvenuta in corso di udienza. A questo punto i difensori degli imputati eccepivano l'improcedibilità dell'azione penale in quanto il reato associativo oggetto di contestazione è stato commesso all'estero da cittadini italiani poiché il sito www.stormfront.org utilizzato per la pubblicazione degli scritti (comunemente chiamati *post* nel gergo degli utenti di internet) provenienti dagli imputati è di

proprietà del cittadino statunitense Stephen Donald Black, residente in Florida. Rigettata l'eccezione, l'imputato Scarpino rendeva dichiarazioni spontanee e all'esito tutti gli imputati chiedevano di essere giudicati con rito abbreviato.

Questo giudice ammetteva il rito richiesto, i cui effetti venivano espressamente accettati dalle costituite parti civili, e rinviava all'udienza del 28.3.2013, ove si costituivano parti civili la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno. Il difensore dell'imputato Scarpino precisava il contenuto delle sue eccezioni con memoria scritta, cui si aggiungeva esplicitamente un'eccezione di incompetenza territoriale in favore del G.U.P. del Tribunale di Torino.

Anche tale eccezione veniva respinta, al pari di quella avente ad oggetto la genericità del capo di imputazione, e pertanto si dava inizio alla discussione, terminata all'odierna udienza del 8.4.2013, cui è seguita la lettura del dispositivo in udienza.

LE QUESTIONI PRELIMINARI

Le questioni preliminari cui si è sopra accennato verranno qui esaminate secondo il loro ordine logico e sviluppando le argomentazioni già riportate a verbale nelle rispettive ordinanze di rigetto.

Con riferimento agli atti di costituzione di parte civile, si rileva che è stata eccepita l'assenza di qualità di persona offesa nei soggetti che si sono costituiti alla prima udienza del 13.2.2013, oltre che la mancanza di una specifica contestazione da cui poter desumere l'esistenza di una condotta in loro danno in relazione alle parti civili Monnanni, Saviano, Serio, Di Maida e Consiglio.

Va premesso che la qualità di persona offesa e di danneggiato dal reato ai fini della costituzione di parte civile non può che essere esaminata in base al testo dell'imputazione oggetto della richiesta di rinvio a giudizio e dell'atto di costituzione di parte civile. Vige pertanto in materia il principio di prospettazione, giacché il vaglio del giudice ha natura delibativa ed è limitato – e non potrebbe essere altrimenti – alle condotte oggetto di imputazione, a prescindere dalla loro fondatezza nel merito giacché contrariamente opinando ogni provvedimento in materia dovrebbe contenere una anticipazione di giudizio.

Orbene, si osserva che la qualità di persona offesa della Comunità ebraica di Roma appare di tutta evidenza, ove si consideri che parte significativa delle condotte denotano il fine discriminatorio e razziale in danno degli appartenenti alla razza ebraica, di cui la Comunità in questione è sicuramente ente esponenziale. Stesso dicasi per Roberto Saviano e Marco Pasqua, chiamati in causa nei post inviati al sito Stormfront anche per la loro dedotta appartenenza alla razza ebraica.

Sicuramente più problematica è la qualificazione di persone offese in capo alle altre parti civili sopra indicate, trattandosi di soggetti che a causa delle loro funzioni istituzionali (il Monnanni rivesta la qualità di Direttore dell'Ufficio nazionale contro l'antidiscriminazione razziale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le parti civili Serio, Di Maida e Consiglio svolgono funzioni di giudici del Tribunale di Palermo) sono stati aspramente attaccati in alcuni dei post in questione a causa delle loro pubbliche funzioni: il Monnanni come soggetto che aiuta le persone di colore e denuncia gli autori di episodi di razzismo alla Polizia postale, ed i tre giudici per aver emesso un provvedimento favorevole a persone non appartenenti alla

razza bianca e perciò inseriti in una "Lista di delinquenti italiani", poi ridenominata "Elenco di italiani che aiutano gli immigrati".

Dovendosi quindi prendere in considerazione l'oggettività giuridica dei reati di cui all'art. 3, L. n. 654 del 1975 e successive modifiche, deve rilevarsi che gli stessi tutelano beni giuridici che derivano direttamente dal fondamentale principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, fornendo una elevata soglia di tutela a ogni persona che in alcun modo può essere discriminata o destinataria di atti di violenza anche sotto il profilo della istigazione per motivi etnici, religiosi, razziali o nazionali. Ne discende che persone offese dei reati in questione sono sicuramente gli enti esponenziali delle persone discriminate o che subiscono violenza e le persone medesime *uti singuli*, tutte titolari del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Certamente più ardua è la soluzione quando i soggetti raggiunti dalla violenza verbale o fisica delle condotte criminose non appartengono al gruppo discriminato, ma vengono a questo accomunati per averne a qualunque titolo – nella ruvida e semplicistica analisi fattuale che di regola connota le condotte in disamina – preso le difese, tutelandone i diritti. In questo caso può fondatamente ipotizzarsi che i reati di pericolo in discorso abbiano natura plurisoggettiva, giacché quantomeno gli atti di violenza o istigazione alla violenza – sempre che non costituiscano più grave reato aggravato dalla finalità di odio razziale - devono essere commessi "per motivi etnici, nazionali o religiosi", come si esprime la lettera b) del comma primo del citato art. 3. In tali ipotesi la persona offesa non deve pertanto necessariamente coincidere con il soggetto discriminato, ma ben può essere anche colui che per motivi istituzionali o per mera solidarietà ne garantisce la tutela dei diritti o ne prende le difese.

Che nei post in disamina non si faccia alcuna differenza tra i soggetti discriminati e coloro che ne tutelano i diritti per dovere istituzionale o che con essi solidarizzano emerge poi chiaramente nei giudizi espressi nei confronti di persone che vengono nella migliore delle ipotesi considerati traditori della razza bianca o "coccola negri". Per avere l'esatta misura di quali siano le opinioni degli imputati al riguardo si rinvia a quanto verrà detto in relazione al contenuto del romanzo "i Diari di Turner" – con particolare riguardo al capitolo 23 icasticamente dedicato al "giorno della corda" riservato ai traditori della razza bianca - che avrebbe dovuto essere pubblicato sul sito Stormfront, per come ampiamente si dirà trattando nel merito delle imputazioni.

In ogni caso, i soggetti in questione debbono comunque essere considerati anche meri danneggiati dal reato stante l'evidente nocumento patito dalle condotte oggetto di contestazione, danno ritualmente prospettato nei rispettivi atti di costituzione di parte civile e che sarà ovviamente oggetto di considerazione nella parte relativa alle statuizioni civili della presente sentenza.

Da ultimo, non contestata è la qualità di persona offesa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, attribuibile a fronte della lesione all'ordine pubblico che comporta il reato associativo di cui al comma secondo del citato art. 3.

Si deve ora esaminare la questione di giurisdizione del giudice italiano in relazione ai reati oggetto di contestazione.

La difesa dello Scarpino assume che i reati siano improcedibili per assenza della richiesta del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 8 c.p. in quanto trattasi di reati commessi da cittadini italiani all'estero. Argomenta il difensore che il sito Stormfront è di proprietà di tale Stephen Donald Black, cittadino statunitense residente in Florida,

e richiamando un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione nella sentenza N. 29899 del 2011 in materia di competenza per territorio del reato associativo, sostiene che è competente il giudice del luogo in cui la struttura dell'associazione diventa concretamente operante, e quindi che tale reato è stato commesso negli Stati Uniti di America.

Anche questa eccezione deve essere respinta.

Si osserva infatti che la stessa muove da un presupposto in fatto del tutto erroneo, ovverosia che il reato associativo per cui è processo riguardi la partecipazione a una associazione illecita denominata Stormfront, in concorso con il proprietario, i gestori del sito omonimo e gli utenti dello stesso che vi postano messaggi di contenuto discriminatorio e razzista. In realtà gli imputati sono chiamati a rispondere di essersi tra loro associati per diffondere e propagandare idee razziste e discriminatorie attraverso la Sezione italiana del sito Stormfront e tramite volantinaggio. Ne discende che l'utilizzo dello spazio virtuale in questione è una modalità della condotta che comunque è posta in essere in Italia, realisticamente dalle postazioni informatiche utilizzate dagli imputati all'interno delle loro abitazioni per inviare (*postare*, in gergo informatico) i messaggi al sito. L'invio dei post riguarda anche la cd. messaggistica personale inviata tramite il sito in parola, ossia quella destinata a non essere visibile in chiaro per essere indirizzata personalmente ad altri utenti appartenenti alla medesima comunità virtuale al fine di prendere accordi relativi ad attività anche non strettamente legate al sito Stormfront, quali incontri fisici – e quindi non solo virtuali - tra gli imputati, attività di volantinaggio finalizzata alla propaganda di idee discriminatorie da svolgere in Italia in luoghi pubblici, raccolta di fondi da destinare alle attività del gruppo.

Pertanto, e a tutto concedere, il reato associativo in questione è stato commesso quantomeno in parte in Italia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma secondo, c.p., giacché l'associazione si è sicuramente manifestata in Italia nella parte in cui si è resa percepibile all'esterno non solo per la propaganda di idee discriminatorie e razziste sul sito Stormfront, ma anche per l'attività di volantinaggio, di raccolta di fondi, di incontri personali tra alcuni degli imputati finalizzati a compiere reati non soltanto tramite la rete internet. La circostanza che il sito in questione sia di proprietà di un cittadino statunitense e che sia ospitato su un server estero è pertanto del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, poiché oggetto dell'imputazione è l'associazione costituitasi tra imputati residenti in Italia, che si sono conosciuti su Stormfront, vi hanno postato messaggi relativi a vicende di pressoché esclusivo interesse nazionale, si sono di fatto impossessati della gestione del sito diventandone moderatori, e sono stati tentati da qualche conato di violenza non solo virtuale per non essere etichettati nell'ambiente della destra estrema come "militanti da tastiera", come si vedrà nel prosieguo trattando nel merito le singole imputazioni.

Per contro, il sodalizio criminale non riguarda affatto il proprietario del sito o gli amministratori che in diverse nazioni del mondo occidentale diffondono analoghe idee tramite le locali sezioni. Va infatti debitamente rimarcato che gli odierni imputati, pur con ruoli parzialmente diversi, non sono che gli utilizzatori di uno spazio virtuale presente in rete sin dal 1995, quale prima comunità *on line* di attivisti bianchi statunitensi che professano ideologie identitarie e marcatamente razziste.

In conclusione, gli imputati non hanno né dato vita al sito Stormfront, né in esso rivestono ruoli rilevanti negli Stati uniti d'America. Scarpino, Masi e Ciampaglia erano i moderatori della sezione italiana del sito, Viola era un utente di spicco che ha

rifiutato di svolgere le funzioni di moderatore ritenendosi troppo impulsivo, ed il solo Scarpino manteneva i contatti con i responsabili statunitensi concretatisi in buona sostanza nell'invio di denaro. In Italia Stormfront è pertanto poco più che un marchio virtuale utilizzato grazie a una sorta di franchising informatico per propagandare in Italia idee identitarie razziali che sfociano nella discriminazione e nell'incitamento alla violenza, tanto che gli stessi imputati si compiacciono di averlo ormai "conquistato" e di voler passare oltre.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono si può legittimamente concludere che l'associazione per cui è processo si è manifestata pressoché integralmente in Italia, in tempo e luogo non esattamente individuabili ma che possono essere fatti ragionevolmente coincidere con la predisposizione e la pubblicazione del regolamento – di cui pure si dirà in seguito - contenente le linee guida per poter far parte della comunità virtuale in disamina, redatto dallo Scarpino ed approvato dagli altri sodali che lo avevano ricevuto tramite messaggio, il tutto tramite condotte poste in essere sicuramente in Italia.

Circa la competenza territoriale, la difesa di Scarpino assume che la stessa appartenga al G.U.P. del Tribunale di Torino, in qualità di giudice del luogo ove ha sede la Procura della Repubblica che per prima ha iscritto la notizia di reato.

Si deve premettere che la questione della competenza territoriale era stata già affrontata in sede di indagini preliminari e risolta ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma terzo, che prevede appunto l'utilizzazione dell'ultimo dei criteri residuali. Il G.I.P. che emetteva la misura cautelare della custodia in carcere riteneva di applicare tale ultimo criterio non essendo noto il luogo in cui era stato commesso il reato associativo, o parte della condotta.

Come noto, è stato a lungo discusso dalla giurisprudenza di legittimità se l'eccezione di incompetenza territoriale potesse essere proposta anche in sede di giudizio abbreviato. Il recente arresto della Corte di Cassazione a Sezioni unite (sentenza n. 27966 del 2012) ha statuito che tale eccezione può essere proposta anche nell'ambito di tale rito alternativo, ritenendo in sintesi che la tutela del principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 della Costituzione è compatibile con la scelta dell'imputato che, rinunciando a difendersi provando, sceglie di essere giudicato con il rito abbreviato. La massima espressione del giudice di legittimità ha tuttavia distinto tra abbreviato tipico, ossia quello che si innesta nel tessuto dell'udienza preliminare, da quello atipico che viene chiesto all'esito di atti di impulso dell'azione penale da parte del G.I.P., ossia l'emissione del decreto penale e del decreto di giudizio immediato.

Per tali ultimi riti l'assenza dell'udienza preliminare determina la mancanza di un luogo processuale dove articolare l'eccezione di incompetenza del giudice, e pertanto questa può essere tempestivamente proposta subito dopo l'ammissione del rito abbreviato da parte del G.I.P. .

Diverso è il caso in cui il rito abbreviato è ammesso nel corso dell'udienza preliminare - definito "tipico" da parte della Corte - giacché l'imputato ben può articolare l'eccezione in discorso subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, o comunque prima del termine ultimo per la richiesta del rito abbreviato. Orbene, per poter essere ammessa l'eccezione di incompetenza nel corso dell'abbreviato tipico occorre che questa sia stata già proposta in sede di udienza preliminare prima dell'ammissione del rito, pena la tardività della stessa.

Applicando tali principi alla fattispecie in disamina, si osserva che l'eccezione di incompetenza è stata formalizzata dopo che era stato ammesso il rito abbreviato da parte di questo giudice, ma la stessa – oltre che nel corso delle indagini preliminari - era stata oggetto di considerazione nell'articolare l'eccezione di difetto di giurisdizione nella parte in cui si prospettava che il luogo del commesso reato deve essere individuato nel luogo ove si manifesta l'associazione delittuosa.

Per tuziorismo dei diritti di difesa, si ritiene pertanto di dover esaminare anche l'eccezione di incompetenza territoriale, dichiarandone comunque l'infondatezza.

Va premesso che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nell'individuare il luogo di commissione del reato associativo in quello in cui si manifesta all'esterno il sodalizio criminoso (*ex plurimis*, sentenza n. 22953 del 2012, Massima n. 253189), e che in caso di connessione tra reati, ove non sia possibile accertare il luogo ove è stato commesso il reato più grave ex art. 16 c.p.p., non è consentito determinare la competenza per territorio in relazione al reato meno grave ma si devono utilizzare i criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p. con riferimento al reato più grave (in termini, Corte di Cassazione n. 40345 del 2008, Massima n. 241713).

Pertanto si possono qui richiamare le conclusioni espresse poc'anzi in punto di sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sulla manifestazione esterna del gruppo criminale costituito in Italia dagli imputati tramite il sito Stormfront e l'attività di volantinaggio: il luogo di commissione del reato, al pari di quello dove è stata posta in essere parte della condotta, resta del tutto incerto tenuto conto delle modalità del fatto sopra ricordate, e pertanto non resta che fare ricorso ai criteri suppletivi previsti dall'art. 9 c.p.p. .

Non applicabile all'evidenza è quello della dimora, domicilio e residenza degli imputati, giacché costoro risiedono e dimorano in vari luoghi del territorio nazionale, e pertanto non resta che applicare l'ultimo dei criteri residuali, che conduce all'affermazione della competenza territoriale di questo giudice a fronte della prima iscrizione della notizia di reato da parte della Procura della Repubblica di Roma.

Prive di pregio sono le argomentazioni difensive a base della competenza del G.U.P. di Torino, fondate sulla – pretesa – prima iscrizione da parte della corrispondente Procura della Repubblica. Si fa riferimento al proc. N. 5713/2011 iscritto il 21.12.2011 dalla Procura torinese nel registro degli atti non costituenti reato, quale esito di una mail spedita da tale Marcello Zuinisi che chiedeva l'apertura di una indagine per "istigazione all'odio razziale – sito web Stormfront", diretta peraltro anche alla Procura della Repubblica di Firenze. Tale fascicolo, iscritto nel registro K avente ad oggetto fatti non costituenti notizie di reato, è stato trasmesso alla Procura capitolina per quanto di competenza, che provvedeva dapprima ad ulteriore iscrizione nel registro dei fatti non costituenti notizia di reato (n. 652/12), e poi iscriveva la notizia di reato contro ignoti il 23.12.2011 (n. 64732/11), in seguito confluita nel procedimento iscritto il giorno 11.1.2012 (n. 1373/12) contro gli odierni imputati.

Ne discende che, per quanto risulta dagli atti del fascicolo e in assenza di allegazioni di segno contrario da parte delle difese, il P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato è quello capitolino, avendovi provveduto il 23.12.2011 contro ignoti e l'11.1.2012 contro noti, mentre la precedente iscrizione del registro dei fatti non costituenti reato da parte della Procura torinese il 21.12.2011 non costituisce per sua stessa natura iscrizione della notizia di reato rilevante ai fini del citato art. 9, per la contraddizione che non lo consente.

L'ultima eccezione difensiva riguarda la genericità del capo di imputazione. Anche in questo caso la sede propria dell'eccezione doveva essere quella dell'udienza preliminare e non del rito abbreviato, giacché solo nella prima può lamentarsi la dedotta genericità, giacché la stessa si riflette potenzialmente sulla validità del decreto che dispone il giudizio, affetto da nullità – tra gli altri - nel caso in cui il fatto non risulti enunciato in forma chiara e precisa, sanzione processuale esplicitamente comminata dall'art. 429, comma secondo, c.p.p. .

Nel merito, potendosi comunque sin d'ora ipotizzare, in astratto e con finalità preventive, una ipotesi di nullità della sentenza per difetto di correlazione tra questa e l'imputazione rilevante per il combinato disposto degli art. 521 e 522 c.p.p., si rappresenta che le imputazioni oggetto della richiesta di rinvio a giudizio appaiono tutt'altro che generiche, giacché le stesse indicano chiaramente ed in modo articolato le condotte contestate agli imputati tra loro in concorso, specificando i singoli apporti causali in relazione al reato associativo e alle singole condotte di propaganda di idee discriminatorie.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Prima fonte della norma incriminatrice è la Legge n. 654 del 1975, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966. L'art. 4 della Convenzione impone agli Stati contraenti di eliminare tutte le forme di discriminazione razziale, condannando ogni propaganda e ogni organizzazione che si fondino sulla superiorità di una razza, che propongano forme di discriminazione

razziale ed istigazione all'odio razziale, tenuto anche conto della Dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

L'art. 3 della Legge in questione, poi sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 122 del 1993 convertito in Legge n. 205 del 1993 (cd. Legge Mancino) e da ultimo modificato con Legge n. 85 del 2006, contempla quindi due distinte ipotesi criminose.

La prima punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché l'istigazione a commettere o la commissione di atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L'esame del testo normativo consente di affermare che si è in presenza di reati di pura condotta (in tal senso Corte di Cassazione n. 37581 del 2008, Massima n. 241071), e di opinione – ad eccezione della commissione di atti discriminatori e di violenza - in quanto già la sola propaganda di idee fondate sulla superiorità di una razza costituisce reato.

La seconda fattispecie criminosa vieta la partecipazione a ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla violenza o alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Sotto il profilo strutturale la norma ha evidentemente una portata più ampia rispetto all'associazione per delinquere punita dall'art. 416 c.p. giacché la nozione di movimento o gruppo risponde alla necessità avvertita dal legislatore di sanzionare anche formazioni più fluide rispetto alla vera e propria associazione e che prescindono dal dato strutturale.

Il diritto penale sostanziale infatti considera l'esistenza del gruppo in almeno due fattispecie, ossia il reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p., e l'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 della L. n. 146 del 2006 che

contempla l'ipotesi del gruppo criminale organizzato. La stessa giurisprudenza di legittimità prende in esame l'uso di gruppo delle sostanze stupefacenti, riferendosi a un insieme di persone accomunate da un comune interesse finalizzato all'acquisto e al consumo di stupefacente.

Trattasi di formazioni collettive che richiedono una organizzazione dell'attività comune ma che prescindono dalla struttura quale elemento costitutivo del reato associativo. L'associazione richiede invece l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale e non particolarmente articolata che trascende la commissione di un singolo delitto, ha carattere duraturo ed è volta a realizzare un programma criminoso con la piena consapevolezza dei singoli associati di fornire un apporto concreto al sodalizio criminoso *(v. ex plurimis* Cassazione del 18.2.2009 n. 10758, mass. N. 242897).

Nondimeno il P.M., nonostante la rubrica del reato riferita a un gruppo per come si legge al capo 1 della richiesta di rinvio a giudizio, ha comunque contestato agli imputati di essersi associati tra loro, e quindi nel presente giudizio si dovrà vagliare la sussistenza di tale condotta secondo i canoni che la consolidata giurisprudenza di legittimità richiede per il perfezionamento di tale fattispecie criminosa, evidenziandosi peraltro che in astratto si potrebbe anche porre la questione del concorso apparente di norme in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p. – che commina sanzioni sensibilmente più gravi – in quanto la struttura dell'imputazione riportata in epigrafe richiama esplicitamente gli elementi costitutivi di tale reato associativo.

Va da ultimo considerato che la libertà di manifestazione del pensiero che si esprime in idee discriminatorie - esercitata dal singolo anche in forma collettiva – è sicuramente recessiva rispetto al principio di uguaglianza e agli obblighi

internazionali in materia di diritti umani, tenuto anche conto della necessità storica di evitare la diffusione di idee proprie di ideologie che in un passato ancora recente hanno occasionato atrocità contro diverse razze o etnie. Ed occorre evidenziare, al fine di rimarcare la dimensione mondiale del fenomeno, che non solo la razza ebraica è rimasta vittima di coloro che senza alcun valido fondamento scientifico sostengono la superiorità di una razza o di una etnia rispetto all'altra, sebbene questa abbia comunque pagato il maggior tributo in termini di vite umane, quantificato dagli storici più accreditati in sei milioni di vittime.

Sotto un profilo strettamente giuridico, la normativa in disamina ha comunque superato più volte il vaglio di costituzionalità del giudice di legittimità (da ultimo, Corte di Cassazione n. 37581 del 2008 Massima n. 241071), e l'assenza di eccezioni difensive sul punto esime lo scrivente dall'approfondire ulteriormente la questione.

IL SITO STORMFRONT

La particolarità delle condotte in contestazione rende necessaria una breve analisi del sito internet Stormfront, al fine di illustrarne i contenuti e il retroterra ideologico.

Come già accennato in precedenza, e alla luce degli accertamenti svolti e riepilogati nell'informativa congiunta della DIGOS e della Polizia postale di Roma in data 4.10.2012, si rappresenta che il sito www.stormfront.org è in rete dal 1995 ed è allocato sul *server* di un *provider* texano. Il sito è registrato a nome di tale Stephen Donald Black, e si definisce primo sito a favore della razza bianca (pro-white web site) e costituisce una comunità *online* di attivisti bianchi. I contenuti del sito sono

evidentemente razzisti poiché si ipotizza la superiorità della razza bianca – cui non appartengono gli ebrei – e si esprime in forma radicale la piena avversione nei confronti di alcune categorie di non bianchi – in particolare ebrei, neri, zingari, islamici - e il pericolo di qualsiasi contaminazione o meticciato.

In estrema sintesi, trattasi di quello che viene denominato suprematismo bianco, che trova il suo brodo culturale nell'ideologia di estrema destra specie di ispirazione nazionalsocialista, ma che non è estraneo in alcuni suoi aspetti al cd. comunismo reale, specie di impronta staliniana. In tale contesto l'ebreo, il rom, il nero, l'islamico e addirittura l'asiatico costituiscono un pericolo per la razza bianca e la causa di disastri sociali che rendono necessaria un'attività preventiva volta ad escludere ogni possibile contaminazione.

Il retroterra culturale qui sinteticamente descritto è esclusivamente finalizzato all'inquadramento del contesto in cui si sono svolti i fatti per cui è processo, e ovviamente prescinde da ogni valutazione di tipo politico. Quel che invece rileva è se le idee espresse siano o meno fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, se siano o meno istigatorie di atti di discriminazione o di violenza come si esprime la norma incriminatrice, e se tali idee siano espressione di un sodalizio criminoso.

Passando quindi all'analisi strutturale del sito, si osserva che lo stesso è articolato in sezioni riferite a singoli Stati europei e del Commonwealth. La sezione italiana si articola in cinque forum denominati Bar, Notizie, Multimedia, Cultura scienza e identità, Politica, potere e ideologia, nel cui ambito sono aperti argomenti di discussione (i cd. *thread*) dai moderatori o da singoli utenti.

Il moderatore del sito, cui spetta il compito di dettare la linea politica della comunità indirizzando i vari thread ed espellendo utenti non graditi, ha rapporti

direttamente con gli amministratori sedenti negli Stati Uniti, e raccoglie i contributi finanziari dei "membri sostenitori" che godono di alcuni privilegi rispetto agli altri utenti registrati, quali la possibilità di affiancare un *avatar* (ossia un'icona rappresentativa della personalità) vicino al soprannome utilizzato per inviare i post (il cd. *nickname*), e di fruire di un servizio di messaggistica personale destinato a comunicazioni riservate con altri utenti tramite la piattaforma del sito.

Tutti gli utenti postano i messaggi in forma anonima, utilizzando nickname che spesso contengono chiari riferimenti alla ideologia identitaria razziale quali Evoliano, Complotto giudaico, Chaosnietzsche, Dani 14. Il numero 14 riveste peraltro uno specifico significato essendo riferito a una frase di quattordici parole che rappresenta uno dei capisaldi del razzismo identitario bianco: We must secure the existence of our people and a future for white childrens, ossia "noi dobbiamo assicurare l'esistenza della nostra gente e il futuro dei bambini bianchi". Trattasi di intento che di per sé non costituisce reato anche se ovviamente denota la completa mancanza di solidarietà con altre razze, ma che plasticamente indica il movente delle condotte oggetto di imputazione in quanto tale scopo viene perseguito dagli imputati esclusivamente tramite condotte discriminatorie e di istigazione all'odio e alla violenza.

Qui di seguito si riporta il regolamento sulle linee ideologiche del forum, redatto dallo Scarpino (nickname: *dani 14*), dopo aver ricevuto l'assenso del Ciampaglia (*Antilife*) e del Masi (*Nonconforme*), con l'esplicita indicazione di questi ultimi per ogni richiesta di delucidazione.

"***Regole sulle linee ideologiche del forum.***

Qui di seguito un piccolo regolamento che stabilisce i fondamenti ideologici di questa comunità, in conformità con gli indirizzi ideologici di Stormfront - White Pride. Questo regolamento è rivolto all'utenza del forum, e mira non certo a

disciplinare le coscienze di ognuno (non possiamo sapere fino a che punto pensate o non pensate determinate cose), ma a stabilire cosa è consentito scrivere e cosa non è consentito scrivere da parte di un utente che si ritiene parte della comunità. Pertanto coloro che si iscriveranno per porgere semplici domande o criticarci non saranno tenuti a rispettare il regolamento, nè tantomeno potranno stabilmente scrivere sul forum o essere considerati come parte dell'utenza del forum.

Regolamento.

1. E' vietato fare elogio di rapporti misti.

E' possibile discutere dei rapporti misti in sé per sé, delle vicende storiche legate ai rapporti interrazziali e in generale di qualsiasi discussione che verta intorno a tale problematica.

E' contraria alle linee del forum l'elogio, implicito o esplicito, dei rapporti misti, elogio inteso come esaltazione o anche soltanto giustificazione di questi ultimi.

2. E' vietato fare elogio del popolo ebraico.

Non è consentita l'esaltazione del popolo ebraico o delle sue mire politiche, né una sua pericolosa sovrapposizione alla razza Bianca.

Sono sanzionate, pertanto, tutte quelle posizioni tese a concepire e inserire il popolo ebraico all'interno della razza Bianca o giustificare e/o supportare il sionismo internazionale.

3. E' vietato fare elogio della religione islamica.

E' permesso ogni pensiero, opinione e valutazione sulla civiltà islamica, purché tali opinioni non puntino ad una esaltazione dell'Islam o palesino un atteggiamento compiacente, giustificativo e/o favorevole riguardo il fenomeno migratorio islamico.

4. E' vietato offendere la religione cristiana e i culti pagani.

E' permessa ogni opinione, pensiero, critica, idea circa la cristianità e i culti pagani, ma non sono consentite offese, ingiurie, derisioni che potrebbero ledere la sensibilità degli utenti cristiani o pagani.

5. E' vietata qualsiasi forma di nordicismo o meridionalismo.

E' permesso discutere dei singoli tipi che compongono la razza bianca, come è consentita qualsiasi valutazione non qualitativa e senza scopi discriminatori.

Pertanto è severamente vietato promuovere divisioni, stereotipi e rancori tra i

popoli bianchi.

E' consentita qualsiasi discussione sui nazionalismi, sulle differenti nazioni bianche, sulle vicende storiche di queste ultime e sulle loro determinazioni culturali; è permesso esprimere una generica simpatia o antipatia su queste ultime, ma non sono ammessi discorsi tesi a sminuire, ledere, infamare, offendere altrui nazionalità bianche.

INFINE, Stormfront non è legato a nessun tipo di partito o idea politica, associazione culturale, movimento o sottocultura. Inoltre non fa distinzione alcuna riguardo a sesso, religione, ceto sociale, età, provenienza geografica, mentalità, stile di vita. Il punto di partenza grazie al quale è possibile scrivere qui è essere Bianchi e fieri di esserlo, rispettando le norme poc'anzi illustrate.

Nessun utente è autorizzato ad imporre le proprie convinzioni sugli altri membri, pena ban immediato.

Buona permanenza su Stormfront Italia.

Per dubbi e quant'altro non esitate a contattare uno dei moderatori (Dani14, Non Conforme, Anti Life)"

Come può notarsi dalla lettura del regolamento, lo stesso è in buona parte articolato su cosa non si può scrivere: non si può elogiare il popolo ebraico e la religione islamica, non si possono elogiare i rapporti misti e di conseguenza il meticciato razziale, è vietato offendere la religione cristiana e i culti pagani, ed infine è vietata qualsiasi forma di nordicismo e meridionalismo perché ciò produrrebbe discriminazioni all'interno della razza bianca. Trattasi di affermazioni che di regola presuppongono un giudizio di superiorità della razza bianca sulle altre, e che lasciano ampio spazio all'espressione di idee non meramente identitarie, ma anche fondate sull'odio razziale.

Difatti nel regolamento si coglie con evidenza l'intento discriminatorio nei confronti della razza ebraica, che a giudizio degli estensori non può essere inserita all'interno della razza bianca. In verità in altra stesura del regolamento circolata tra i tre imputati in questione tali concetti sono espressi in forma alquanto più ruvida (il

sospetto è che il regolamento poi oggetto di pubblicazione abbia avuto una ripulitura stilistica da parte di una persona in possesso di nozioni giuridiche) poiché si afferma che "Non sono considerati bianchi gli ebrei e lo stato di Israele è considerato un'entità nemica dei popoli bianchi", frase che tradisce chiaramente l'intento discriminatorio giacché si afferma chiaramente che gli ebrei non sono considerati bianchi, e tale predicato indica chiaramente una scelta ideologica discriminatoria in quanto molti individui appartenenti alla razza ebraica hanno caratteri somatici uguali ad altre razze bianche, altri hanno invece caratteri asiatici, alcuni sono addirittura di pelle nera, e tale discriminazione è alla base anche dell'altra considerazione circa l'entità nemica dei popoli bianchi riferita allo Stato di Israele.

Ma un altro passaggio della prima bozza di regolamento – poi cassato nella stesura definitiva – indica chiaramente quale fosse il tenore dei post che si potevano inviare su Stormfront. Si afferma infatti che "Ci sono diverse strade per portare avanti l'identitarismo razziale in real. I diversi utenti possono avere diverse opinioni sulla strategia migliore da seguire. Si chiede semplicemente di portare rispetto per gli identitari anche se non si condividono alcune loro strategie o alcuni loro metodi."

Da queste parole emerge la consapevolezza che in concreto l'identitarismo razziale può essere praticato in diversi modi, ma che comunque ogni identitatario deve esser rispettato anche se non si condividono le modalità della militanza. Il che significa, come provato dai post inviati, che il sito ospita volentieri anche le idee più becere perché discriminatorie, violente e cariche di odio per la razza ebraica, l'islam, i neri e più in generale per tutto ciò che non è bianco, purché siano espressione di identitarismo. Dall'esame del contenuto dei vari thread e dei post che li compongono emerge appunto che la gestione di Stormfront da parte degli imputati si è connotata

per la professione dell'identitarismo razziale con modalità discriminatorie e odiose nei confronti dei non bianchi e di coloro che li tutelano. In concreto – in real, per usare l'espressione dello Scarpino – le frasi utilizzate appaiono chiaramente riconducibili all'ideologia nazionalsocialista, come peraltro desumibile dal contenuto dell'eloquente conversazione telefonica intercettata tra lo Scarpino e il Viola, in cui quest'ultimo, dopo essere stato l'artefice dell'estromissione dei due precedenti moderatori Filippo Galbesi e Giuseppe Zuccarino (nickname: Partenopeo e Longobard) che lo avevano sanzionato (bannato) per le sue idee estremistiche, comunicava al complice che con l'estromissione "*.... di Partenopeo e Longobard il forum acquisterà una chiara impronta: togliamo i cazzari, secondo me avrà una bella bella impronta identitaria nazionalsocialista come deve essere*" (vds progressivo nr. 79, R.I.T. nr. 1977/12).

Al di là quindi della professione di trasversalità contenuta nel regolamento, sostenuta anche dagli imputati in sede di interrogatori e spontanee dichiarazioni, l'ideologia che ha ispirato costoro nella gestione del sito è di matrice nazionalsocialista, e le varie discussioni ospitate su Stormfront sono chiaramente espressione di tale retroterra ideologico, come si coglierà nella disamina dei thread qui di seguito riportati.

LE DISCUSSIONI DEL FORUM STORMFRONT

Si passa ora all'esame di alcune discussioni particolarmente indicative dal fatto che gli imputati non si sono limitati a professare l'identitarismo razziale, ma hanno contribuito a propagandare idee discriminatorie ispirate alla superiorità della razza

bianca, alla negazione dell'olocausto, all'odio verso gli ebrei, i neri e gli islamici. Vengono inseriti soltanto i post maggiormente che più di altri denotano l'odio e la discriminazione nei confronti dei non bianchi, giacché i messaggi inviati sono pari a diverse centinaia, circostanza da cui si desume l'estensione e la pericolosità sociale del fenomeno.

Lista di proscrizione "Lista delinquenti italiani"

È una lista di italiani che aiutano gli immigrati anche per proprio vantaggio economico.

Alla discussione partecipavano diversi utenti e in particolare l'imputato Masi con il nickname "*Non Conforme*", che il 20.12.2011, con riferimento al giornalista di "La Repubblica", Marco PASQUA, autore di un critico articolo di stampa riguardo alla discussione in disamina, inseriva il seguente messaggio: "***questo lo voglio vedere a chiedere l'elemosina ai semafori con le scarpe dell'adidas a banda larga, ha l'ossessione di stormfront si vede. Che cosa ci sarebbe di male a fare un elenco di politici e uomini influenti coccolanegri, traditori del nostro popolo che aiutano gli immigrati invasori quando c'è gente italiana che non arriva neanche a fine mese con lo stipendio senza alcuna minaccia di morte? Bah misteri di chi è frustrato per davvero, fatti una vita Pasqua***" (allegato nr. 8 alla richiesta del PM). Il post ha chiaro tenore xenofobo, in quanto aiutare gli extracomunitari è semplice indice di solidarietà umana, ed essere etichettato come traditore del proprio popolo ha come base culturale l'odio per le altre razze.

Con lo pseudonimo "*Glemselens*" il minore Kristian Barrese il 20.12.2011 inserisce nella medesima discussione il seguente messaggio dal contenuto xenofobo:"***Lo volete capire che questa è la nuova guerra moderna? Volete capire***

che quando sarà troppo tardi si dovrà per forza sfociare in una guerra etnica come quella su mostrata? Se volete bene all'uomo, a tutti i popoli e soprattutto AL VOSTRO, aprite gli occhi. Moriranno tante persone provenienti da tutto il mondo, voi in primis. MESCOLARSI VUOL DIRE APPIATTIRE OGNI CULTURA, OMOGENEIZZARSI IN UNA MASSA GRIGIA SENZA LA VARIETA' CHE DITE TANTO DI AMARE. VUOL DIRE ODIARE IL BIANCO, IL NEGRO E ILGIALLO! SVEGLIA!" (allegato nr. 9 ibidem).

È appena il caso di evidenziare che il messaggio inneggia ad una vera e propria guerra etnica.

Con il nickname "*Chaosnietzche*" Ivan Lomasto si riferisce al Ministro Andrea Riccardo con la seguente frase: "***L'amico degli zingari Andrea Riccardi c'è? Colui che vuole regalare case a quegli sporchi zingari***" e in relazione ad un'organizzazione che aiuta gli immigrati afferma: "***L.E.S.S Onlus, sul quale sito ho trovato questo terrificante video, cui denota la prepotenza della feccia negroide, e la stupidità di questi infami che li aiutano***" (allegato nr. 11 ibidem).

Le espressioni "sporchi zingari" e "feccia negroide" sono marcatamente discriminatorie perché il non bianco viene definito sporco e feccia a causa della mera non appartenenza alla razza bianca, prescindendo dalla singola persona.

L'utente "*Castantino*" inseriva nella lista di delinquenti italiani le costituite parti civili Consiglio, Maida e Serio, giudici del Tribunale di Palermo, accusandole di aver emesso un provvedimento favorevole a un immigrato. Secondo l'opinione dell'autore del post, chiunque tutela gli immigrati è un delinquente, anche se per compito istituzionale è chiamato alla tutela dei diritti di ogni individuo senza che possa rilevare alcuna distinzione biologica o comportamentale non attinente al fatto oggetto di giudizio. Trattasi anche in questo caso di idea discriminatoria fondata sulla pretesa

supremazia della razza bianca.

Discussione su Marco PASQUA

il 5.2.2012 l'imputato Viola apriva una discussione dal titolo: "***Marco PASQUA se la prende con un ragazzino***", che veniva pesantemente insultato per aver scritto un articolo di stampa relativo a un diciottenne che su Facebook aveva inneggiato alle SS e aveva negato l'olocausto. Questo è il post: "***di sera, per rilassarsi da una dura giornata di caccia al nazista, si alza delicatamente sulle punte per danzare il minuetto con addosso un bel paio di mutandine rosa ... poi fa mettere il cappello delle SS al suo amante del momento e si fa traumatizzare le chiappe .... mi ci giocherei una millata che Marco Pasqua è più frocio del Mago Otelma***" (allegato nr. 12 ibidem).

Delle simpatie nazionalsocialiste del Viola già si è detto, e quindi non stupisce che lo stesso giunga in soccorso difensivo del minore in questione, che inneggiava alle tristemente note SS e negava l'olocausto degli ebrei da queste attuato in massima parte nei campi di sterminio nazisti. Sia pure espresso in forma indiretta, si coglie l'idea fondata sull'odio razziale nei confronti degli ebrei.

Discussione su On. Emanuele FIANO

Ancora Mirko Viola, nel mese di marzo 2012 in seno allo stesso Forum, aveva aperto una discussione dal titolo "***Emanuele FIANO: la banalità dell'idiozia***", con il quale veniva offeso l'On. FIANO e le sue iniziative politiche, in quanto esponente della comunità ebraica. Trattasi di idee discriminatorie fondate sulla superiorità razziale e l'odio verso gli ebrei, attraverso la denigrazione di un individuo appartenente a tale razza e in ragione di tale appartenenza.

"Lista comunità ebraiche in Italia"

Il già noto utente "*Chaosnietzche*" il 13.5.2011 pubblicava in seno al Forum la "***Lista Comunità Ebraiche in Italia, Negozi, Ristoranti, Scuole***", riportando un elenco dettagliato di indirizzi e di numeri di telefono, relativi a luoghi di ritrovo della comunità ebraica quali scuole, ristoranti, centri culturali (allegato nr. 13 ibidem).

Se è vero che un mero elenco non costituisce esplicito espressione di un idea fondata sull'odio razziale, appare arduo ipotizzare che lo stesso abbia finalità pubblicitarie per chi frequenta il sito Stormfront, rendendo quindi particolarmente inquietante l'indicazione delle scuole ebraiche. La finalità del post – nella migliore delle ipotesi – è pertanto quella di fornire un elenco di luoghi da non frequentare per la presenza di ebrei, con conseguente natura discriminatoria. Resta sullo sfondo la possibile indicazione di obbiettivi per azioni dimostrative di vario genere tramite schedatura di individui ed enti ebraici.

Discussione su "Senegalesi assaltano la città di Firenze"

Il 13.12.2011 Gianluca Casseri uccideva a Firenze due cittadini senegalesi a colpi di arma da fuoco e poco dopo si toglieva la vita. Il terribile fatto di cronaca veniva ricondotto a un omicidio motivato da ragioni razziali, stante l'ideologia di estrema destra professata in vita dal Casseri anche nel noto gruppo politico Casapound, e l'assenza di qualsiasi rapporto tra le vittime e l'omicida-suicida.

Filippo Galbesi, iscritto al forum con il nickname "*Longobard*" commenta i fatti nel seguente modo: "***Mi assumo le responsabilità di quel che scrivo. Casseri eroe bianco vittima di un complotto volto a nascondere la verità, e cioè che Firenze è ormai contesa tra bande di sporchi negri criminali. E' ora che qualcuno faccia pulizia di questa immondizia negra! Via negri e stranieri dall'Italia!!! Abbattere***

chi devasta le proprietà degli italiani! PS: 670 guests che stanno leggendo la discussione. PS": Parte, apprezzo le tue intenzioni ma quando dico che mi assumo le responsabilità di quel che dico..." (allegato nr. 14 ibidem).

Il post non solo è ispirato alla superiorità della razza bianca e alla discriminazione dei neri in quanto sporchi e criminali, ma contiene esplicitamente una istigazione a commettere atti di violenza nella parte in cui si vuole "abbattere chi devasta le proprietà degli italiani".

L'imputato Viola invia il seguente post riferito al Casseri: "***è lui ... avevo letto qualcosa che aveva scritto in passato ... Rispetto e Onore !***", di contenuto apologetico e adesivo rispetto al tragico gesto, addirittura da onorare.

L'utente "*Complotto Giudaico*" riferendosi a un articolo di giornale pubblicato dalla parte civile Pasqua, invia il seguente post: "***giusto, infatti l'ebreo marco pasqua ne ha approfittato per sputtanarci sul giornale giudeo "la repubblica", di de benedetti....***" (allegato nr. 16 alla richiesta del PM). nel contesto gli epiteti giudeo ed ebreo denotano finalità discriminatorie ed esprimono odio razziale.

Particolarmente sentiti sono i post inviati dall'utente "*Glemselens*", chiaramente ispirati all'odio razziale e alla discriminazione nei confronti di neri, asiatici ed ebrei:

- in data 13.12.2011: "***.... Questo è il messaggio che stormfront cerca di diffondere il più possibile. Il nazionalismo bianco punta alla liberazione delle nostre terre da queste orde di invasori che pian piano stanno "conquistando" piccole zone del nostro territorio italico; e quando i ghetti, e quando la via dei mercatini negra, e quando il quartiere dei kebabbari, e quando chinatown, e quando le scuole per negri ..***";

- in data 15.12.2011: "***Stanno aumentando sempre di più gli episodi***

antiimmigrazionistici, sempre più gente sta diventando stanca di questi stranieri, invasori, parassiti";

- in data 17.12.2011: "***E spero che quelle buoniste sinistrocomuniste vengano violentate e rapinate da questi scimmioni che tanto difendono, così magari fanno mente locale sui reali problemi di questo schifo multirazziale***";

- in data 19.12.2011:"***Ricordo che quando ero piccolo detestavo a morte marocchini, negri e zingari, e spesso vedo altrettanti bambini farlo. E' una cosa normalissima, giustissima, così naturale che è assurdo l'indottrinamento forzato a favore degli allogeni. Ci vorrebbe una ristrutturazione dell'educazione scolastica in primis, che inculca a valanghe questa mentalità***" (allegato nr. 17 ibidem).

"*Chaosnietzche*" il 14.12.2012 insiste con l'odio razziale riferendosi alla feccia negra e definendo eroe il Casseri: " ***Firenze è invasa dalla feccia negra, la città puzzerà di meno ... intanto diamo il saluto ad un EROE***".

L'utente "*Liquid 87*" il 20.12.2011 commenta una foto effigiante una donna bianca che bacia un uomo nero con il seguente post che invoca, neppure troppo velatamente, la lapidazione: "***Mamma mia che rabbia, sarebbe da trascinar via per i capelli, ci sono cose delle leggi musulmane che personalmente condividerei.. indovinate un pò quali ?***" (allegato nr. 18 ibidem).

<u>Discussione su "Ci sono ebrei ed ebrei"</u>

"*Complotto Giudaico*" il 1.10.2012, inviava il seguente post: "***Spazzare via tutti gli ebrei, nessuno escluso, è un dovere, certe cancrene richiedono l'amputazione, la cancrena giudaica è una di queste***" (allegato nr. 21 ibidem). Il post denota l'evidente incitazione alla violenza per motivi razziali, prospettando come dovere l'amputazione della cancrena giudaica, che deve essere spazzata via .

Discussione su "I rom alzano la testa"

Anche i rom non vengono risparmiati dalla furia verbale del forum: il 3.7.2012, l'utente "*Anti life*", ossia l'imputato Ciampaglia, apriva una discussione dal titolo: "***I rom alzano ancora la testa a Pescara: ennesimo omicidio***", riferendosi all'omicidio del tifoso pescarese Domenico Rigante, nel cui ambito si esprimono idee discriminatorie ed incitamenti alla violenza per motivi razziale.

Questo il post: "***I cittadini di Pescara sono i primi complici di quanto avvenuto. Si sono fatti rintontire dalla propaganda pro-rom dei giornali, dal questore criminale Passamonti, dall'associazione Romanì e il suo presidente Santino Spinelli. La società si dimentica di tutti i morti abruzzesi per mano Rom, non si ribella, scende in strada giusto due giorni. Ed è questo che si meritano: sempre più morti***" (allegato nr. 22 alla richiesta del PM).

I rom vengono pertanto indicati come dediti all'omicidio in quanto etnia, e la responsabilità del singolo comporta necessariamente la responsabilità dell'intera razza.

Nel maggio 2012 viene aperta altra discussione dal titolo: "***due molotov nella notte contro l'area che ospita le carovane di nomadi ad Andalo***", ed il commento dell'utente "*Costantino*" è entusiastico: "***... E' un' ottima notizia, significa che per la gente la misura è colma e che siccome han preso atto che sbirri, politici e giudici si fanno i cazzi loro o peggio stanno dalla parte degli allogeni, SI ORGANIZZANO da soli. E' FANTASTICO ed è così che dobbiamo fare tutti noi, ovunque si abiti. Ognuno di noi si deve organizzare e vedere cosa può fare per il proprio paese. Senza paura, muovendosi con circospezione e col favore della notte e stando bene attenti ai movimenti della sbirraglia che ci è nemica tanto quanto gli allogeni che ci vogliono portare via la nostra terra. ONORE A CHI SI OPPONE***" (allegato nr. 23

ibidem).

Il commento che, istiga alla giustizia privata e alla pulizia etnica contro gli allogeni in quanto tali, non richiede commenti di sorta.

Discussione su "Che ne pensate delle adozioni internazionali"

L'utente "*Evoliano*", il 28.2.2012 invia il seguente post: "***.. gente che invece di avere e prendersi dei bei bambini bianchi si prendono dei disgustosi mongoloidi o dei negri, anche in questo caso si nota tutto l'effetto della propaganda, in ogni caso io non potrei mai avere come bambino uno di questi, al massimo potrei averlo come animale da compagnia***" (allegato nr. 24 ibidem).

Non è da meno l'utente *Liquid 87*", in data 4.5.2012, si esprimeva così: "***Io già non riuscirei a crescermi il figlio di un'altra persona, figuriamoci ritrovarmi la scimmietta in casa, ho già il cane ed è più che sufficiente, d'altronde si trova su qualche decina di scalini evolutivi sopra i sub-umani***" (allegato nr. 25 alla richiesta del PM).

L'equiparazione dei neri agli animali o ai sub umani non richiede alcun approfondimento per affermare la natura discriminatoria delle idee espresse.

Discussione su "quanto soffrono i bambini palestinesi"

Il 13.5.2012, in seno al "*thread*" dal titolo "***quanto soffrono i bambini Palestinesi...***", l'utente "*Neocrack*" inserisce il seguente post discriminatorio dettato dall'odio razziale "***.. era meglio se vi sterminavano davvero schifosi ebrei siete uno delle razze peggiori sulla faccia della terra. JUDEN RAUSS***" (allegato nr. 28 ibidem).

Discussione su "Riccardo Pacifici ... il grande inquisitore"

Il 21.12.2011, l'imputato Viola apriva un "*thread*" dal titolo "***Riccardo Pacifici ... il Grande Inquisitore***". Ivan Lomasto il 21.12.2011 inviava il seguente post, chiaramente ispirato all'odio nei confronti della razza ebraica: "***ma che pezzi di merda, ormai questi giudei sono intoccabili, si perde anche il lavoro per il solo pronunciare la parole 'ebreo'. Lode a chi scriveva che meritasse il fosforo bianco***" (allegato nr. 29 ibidem). Come noto il fosforo bianco è una sostanza utilizzata per lo sterminio degli ebrei nelle camere a gas della Germania nazista: l'odio razziale si coglie nella sua massima portata.

Discussione su "Vi è mai capitato in un bus di sedervi vicino a un negro?"

Filippo Galbesi inseriva il seguente messaggio con il quale esaltava la superiorità della razza bianca inneggiando all'apartheid: "***Allora diciamole tutte. Per ragioni diverse anche altri stranieri puzzano. I cinesi perché non si lavano. I latrinos perché la loro pelle india e meticcia è allergica al sapone. Gli arabi perché trasudano l'alcool col quale spesso si ubriacano alla faccia dei precetti islamici. La soluzione sarebbe dividere la carrozza in due, i bianchi dentro, tutti gli altri ... sul tetto, così non ci appestano più. W l'apartheid !!!***" (v. allegato nr. 30 ibidem.

Discussione su "COMO: stupro etnico"

Questa discussione era occasionata dallo stupro di una donna bianca da parte di due marocchini. I post inviati sono chiaramente ispirati all'odio razziale e alla discriminazione, oltre che all'incitamento alla violenza poiché i bianchi sono invitati a farsi giustizia da soli.

Tommaso Cavaliere: "***C'è poco da dire, le istituzioni sono tutte dalla parte di questi esseri inferiori e criminali, le nostre figlie, madri e sorelle non godono di alcun tipo di protezione e i politici pensano solo ai poveri immigrati.. per casi come***

questo l'unica soluzione è farsi giustizia da soli, non deve fottercene nulla delle conseguenze, ma se qualcuno violenta nostra madre, nostra sorella o nostra figlia andrebbe ucciso, chiaro e semplice".

Maurizio D'Angelo: "***RAUS ALLOGENI, SCHIFOSI STUPRATORI !***" (allegato nr. 31 ibidem).

Anche i sopra riportati commenti non richiedono particolari considerazioni per rimarcare come, prendendo spunto da fatti di cronaca, gli autori delle espressioni offensive abbiano unicamente di mira la diversità del colore della pelle per determinare sia la tendenza a delinquere di determinate etnie, sia le conseguenti necessarie misure di "pulizia" da attuare nei loro confronti.

Discussione su "Milano: vigile spara al rapinatore sudamericano"

Il 13.02.2012 un vigile urbano uccide a Milano un cittadino sudamericano durante un controllo di polizia.

Nella discussione veniva fatta apologia ed esaltazione della condotta, e il post più icastico è il seguente: "***W il vigile e W la pallottola***". La natura discriminatoria basata sull'odio razziale ed apologetica del gesto appare del tutto evidente.

LE CONDOTTE DEGLI IMPUTATI

Come in precedenza accennato, la sezione italiana del sito Stormfront era inizialmente moderata da Filippo Galbesi e Giuseppe Zuccarino, la cui gestione è stata ritenuta troppo morbida dallo Scarpino, referente italiano del sito nordamericano e ideologo del gruppo, e dal Viola, quest'ultimo "bannato" (ossia sospeso) temporaneamente dai vecchi moderatori per aver violato il regolamento di Stormfront

a fronte del suo radicalismo. Tramite un referendum telematico la comunità sceglieva così in qualità di nuovi moderatori il Masi e il Ciampaglia, come peraltro fortemente auspicato dagli stessi Scarpino e Viola. È da evidenziare che quest'ultimo, ritenendosi troppo impulsivo, rifiutava di assumere la veste di moderatore, circostanza che probabilmente gli consentiva anche di avere le mani più libere nell'ambito della sua militanza nell'area della destra estrema, fermo restando che il Viola ha assunto la veste di consigliere "anziano" e principale referente dello Scarpino per tutto quello che riguarda la galassia della destra estrema e radicale. Ciò si desume tra l'altro dalla conversazione tra loro intercettata il 10.4.2012 sul prog. N. 79. RIT n. 1977/12 nel cui corso il Viola si complimentava per le modalità con cui il complice aveva condotto la sostituzione dei vecchi moderatori, consentendo al sito di avere una bella "impronta identitaria nazionalsocialista come deve essere", ironizzando sul fatto che la parola "nazionalsocialista" doveva essere messa tra parentesi, evidentemente per non rendere palese ai nuovi frequentatori del sito la sua reale impostazione ideologica. Ne discende che l'estrema virulenza dei post non è solo agevolata da tutti gli imputati che hanno il pieno controllo della piattaforma informatica di destinazione dei messaggi, ma è anche espressamente sollecitata da costoro tramite l'apertura di discussioni (gli ormai più volte citati thread) finalizzate a suscitare l'invio dei post, il cui contenuto discriminatorio e xenofobo è stato illustrato nel paragrafo che precede.

In relazione al reato di cui all'art. 3, comma primo, L n. 654 del 1975 si può quindi concludere che tali condotte unitariamente considerate costituiscono un contributo causale indispensabile alla propaganda tramite il forum Stormfront di idee fondate sulla superiorità della razza bianca, sull'odio razziale, sull'incitamento alla violenza ai danni dei non bianchi, perché da un lato si creano le condizioni per la

diffusione a fini divulgativi di tali idee tramite la rete internet – e quindi con un potenziale di conoscibilità all'esterno enorme giacché il sito era accessibile a chiunque e i motori di ricerca potevano indirizzare a qualsiasi thread – e dall'altro si eliminano gli utenti non ortodossi rispetto all'identitarismo bianco xenofobo e razzista. Il contributo causale, disciplinato dall'art. 110 c.p., va quindi individuato nell'organizzazione della piattaforma telematica su cui postare i messaggi, nell'apertura di singoli thread, nell'invio di singoli post, nell'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli utenti non allineati, talvolta addirittura sospettati di essere appartenenti alle forze dell'ordine infiltrati nell'utenza di Stormfront con funzioni provocatorie. Pure rilevante è l'inserimento nel sito di video – in particolare quello revisionista e in parte negazionista intitolato "wissen macht frei" che parafrasa il tristemente noto "arbeit macht frei" presente in alcuni cancelli di ingresso di campi di concentramento nazisti - e volantini coerenti con le tendenze xenofobe e antiebraiche del sito.

Dalle intercettazioni telefoniche e telematiche sono poi emerse altre condotte non riconducibile esclusivamente al sito Stormfront.

Da evidenziare l'attivismo nella raccolta di fondi da parte dello Scarpino, in buona parte destinati ad essere inviati ai referenti e gestori statunitensi del sito, denaro ricevuto dai membri sostenitori tramite accrediti su una carta di credito prepagata Postepay intestata all'imputato che provvedeva a effettuare pagamenti on line a Stormfront US, come si desume dagli accertamenti bancari in atti da cui emergono undici versamenti. Lo Scarpino utilizzava anche stratagemmi quali l'acquisto da parte del donante di carte telefoniche che lui poi avrebbe rivenduto o tenuto per sé dopo aver effettuato il pagamento nei confronti di Stormfront US come si desume dalla

seguente conversazione telematica del 21.5.2012: progressivo 87837, RIT 1978/12, Scarpino scrive all'utente "*Neocrak*", vale a dire Gianmarco Elia Ceccarelli: "*ci penso io, nel senso: io anticipo i soldi dalla mia carta, tu compri ricariche telefoniche (poi ti dirò di quali operatori visto che devo trovare a chi rivenderle) per l'importo in euro della tua Sustaining Membership e mi passi via PM i codici*". "***Tu avrai il nome rosso, io anticipo i soldi per te e li recupero in ricariche telefoniche da usare per me o rivendere Questo metodo l'han usato vari utenti, da rhadamantys, a white eagle, a iterum rudit leo, romanus, non conforme, luna92 ed altri che non ricordo, nessuno è mai stato gabbato e nessuno mi ha mai gabbato***".

Come già accennato, lo Scarpino individuava altre forme di propaganda delle idee identitarie di cui si discute, facendo ricorso alla distribuzione di volantini, cui hanno partecipato tra gli altri i coimputati Viola, Masi e Ciampaglia.

Per rendere l'idea, uno di tali volantini (v. allegato 14 bis all'informativa conclusiva di p.g.) riporta tre fotografie effigianti famiglie di extracomunitari con l'epigrafe "per loro privilegi e compassione", e sotto la fotografia di un bianco con le mani sul viso e l'epigrafe "per noi disperazioni e povertà". Questa è l'esortazione finale: "ci stanno rubando il futuro, è giunta l'ora del risveglio", seguita dall'indirizzo internet di Stormfront.

Nello specifico, le operazioni di captazione telematica effettuate sull'utenza nr. 02.55700710, R.I.T. 1978/12, in uso allo Scarpino, consentiva di intercettare una serie di conversazioni private e messaggi con riferimento alla redazione e alla formazione, nonché alla diffusione dei predetti volantini e adesivi. In particolare il 27.6.2012, veniva intercettato un messaggio privato tra Letizia Speziale e lo Scarpino in cui quest'ultimo dà conto di una conversazione con il Ciampaglia in cui si parla di

strategie sul territorio, della necessità di organizzare un giro trasversale e diffondere le loro idee anche tramite volantini, adesivi e scritti in formato informatico pdf, e di come allocare su server esteri materiale per sfuggire alla giurisdizione italiana (progressivo nr. 184633, R.I.T. 1974/2012).

Ovviamente lo Scarpino può fare pieno affidamento sul Viola, a cui chiede la propria disponibilità per la diffusione (progressivo nr. 213381, R.I.T. nr. 1978/2012 del 14.7.2012) ricevendone l'entusiastica adesione: ***e me lo chiedi??? li piazzerò ovunque... dalla sede dell'Arci Gay al Duomo di Como ... dall'associazione amici della turchia, fino alla sede di SEL o del PD ... farò digerire il fegato a quel branco di merdosi che popolano la mia città***".

Pure significativo è altro messaggio tra lo Scarpino e il Viola (prog. nr. 213365, R.I.T. 1978/12), in cui si parla della struttura dei volantini, ed il Viola manifesta la valenza positiva dell'iniziativa in modo da scrollarsi di dosso "***la stronzata dei militanti da tastiera qua si comincia a fare sul serio***", chiaro indice del desiderio di passare dalle parole ai fatti.

Lo Scarpino e il Masi il 22.8.2013 si scambiano un messaggio (prog nr. 257108, R.I.T. 1978/2012) con cui discutono se mettere o meno la croce celtica su un volantino, decidendo per l'ipotesi negativa al fine di escludere collegamenti di Stormfront con la destra radicale.

Il 17 luglio 2012 lo Scarpino inviava all'utente "*Joeyskingirl*" un messaggio privato con il quale spiegava che la distribuzione di volantini era finalizzata a "***marchiare il territorio***" e per evitare che le persone pensassero che Stormfront fosse composta da "***chiacchieroni da tastiera***" (progr. nr. 216164, R.I.T. 1978/2012). La diffusione dei volantini è peraltro effettivamente intervenuta tanto che dalla

conversazione tra lo Scarpino e tale Roberto Micciché (progr. nr. 216, R.I.T. 1977/2012) emerge che alcune persone avevano preso i volantini.

Nel corso del giugno 2012 l'attività di Scarpino e Ciampaglia si è indirizzata anche alla traduzione dalla lingua inglese di un romanzo intitolato **"i diari di Turner"**, pubblicato nel 1978 negli Stati uniti e considerato uno dei testi fondanti dei suprematisti bianchi. Soggetto del romanzo è la rivolta armata di un gruppo di bianchi dopo aver ricevuto l'ordine delle Autorità statunitensi di restituire tutte le armi detenute, così privandoli del diritto di difendersi. La reazione si concreta in veri e propri atti di terrorismo verso obbiettivi statali e cruente rapine di autofinanziamento, fino alla effettiva presa del potere in alcune parti del territorio statunitense. Il romanzo contiene anche istruzioni su come preparare un ordigno esplosivo e probabilmente non è un caso se il testo è stato rinvenuto in possesso dell'autore dell'attentato di Oklahoma City nel 1995, costato decine di vittime innocenti. L'azione dei rivoltosi si spinge ad atti di giustizia sommaria nei confronti di neri, ebrei, esponenti di diversi poteri dello Stato e bianchi colpevoli di aver tradito la razza. Particolarmente cruento è il capitolo n. 23, dedicato al giorno della corda: bande di rivoltosi rastrellano il territorio e fanno irruzione nelle case alla ricerca di traditori della razza da giustiziare, che vengono trascinati in strada e impiccati a pali della luce. A titolo di esempio, particolarmente efferata è l'impiccagione di giovani donne accusate o soltanto sospettate di aver avuto rapporti intimi con ragazzi di altre razze.

I singoli capitoli del libro sono distribuiti a vari utenti del sito, e lo Scarpino provvede alla direzione dell'intera operazione di traduzione, peraltro ben consapevole del probabile "effetto imitazione" che potrebbe suscitare in alcuni soggetti. Questo è il testo di un messaggio inviato dallo Scarpino assolutamente esplicito sul punto:

"Anche i diari di Turner stessi come vedi è un romanzo che parla di queste persone che fanno resistenza armata anche cruenta e 'senza pietà' contro un sistema oppressivo, ma un conto è tradurre un romanzo d'impatto un conto è 'fare altro' di sicuro a lavoro finito ci sarà gente che li leggerà come un romanzo d'impatto e ci saranno altri che lo leggeranno in modo superficiale e pericoloso del tipo 'oh figata andiamo a sparare ai negri'" (progr. nr. 105372, R.I.T. 1978/12).

Lo Scarpino si dice addirittura sicuro che ci saranno utenti che leggeranno il romanzo in modo superficiale e pericoloso e proveranno il desiderio di emulare le azioni ivi descritte. Del resto il livello degli interlocutori è perfettamente corrispondente al quadro sopra delineato, come si desume dal seguente scambio di opinioni: il 24.6.2012, l'utente Ulfar afferma *"diciamo che è un buon libro da cui prendere spunto per una eventuale rivoluzione"*; lo Scarpino commentava il capitolo 23 sopra descritto affermando che era un po' pesante come contenuti, trattando di *"impiccagioni e cose macabre"* e l'utente Ulfar gli rispondeva: ***"mi è piaciuto parecchio"*** (vedi progressivo nr. 178474, R.I.T. 1978/12).

Gli imputati sono perfettamente consapevoli che le condotte tenute tramite l'inserimento e la propaganda del materiale in questione costituisce reato, tanto che lo Scarpino pensa di utilizzare un programma informatico che non consente di identificare il mittente dei materiali immessi in rete in relazione al romanzo "i diari di Turner". Questo è il contenuto di un messaggio che lo Scarpino invia il 27.6.2012 a un utente al progressivo nr. 186716, RIT 1978/12: ***"Per Turner è tutto pronto tranne un capitolo sto metaforicamente bestemmiando dietro a quello che ce l'ha anche perchè ce l'ha da un mese però penso che ci ritarderà solo qualche giorno se si decide a sganciar la parte che ha fatto se l'ha fatta presto sarà tutto pronto e poi lo si mette si pensava non su veraopposizione o su 14 parole (blogs mio il primo e di***

anti life il secondo) il pdf data la "pesantezza" del romanzo ma su un blog creato ad hoc usando il software tor (per mascherare da dove usi internet) per paranoie nostre più che altro perché alla fine il contenuto di quei blogs è già abbastanza esplicito. Ora vado a "personalizzare" gli altri lavori di SF che ora che c'è la nuova gestione si può usare questo marchio senza esser presi in giro per i vari druido e cialtroni dell'epoca Ci sentiamo".

Ancora lo Scarpino è autore di alcuni libretti pubblicati sul suo blog "vera opposizione" dai titoli eloquenti "Strategie per la diffusione del pensiero identitario razziale" e "Il giusto modo di trattare la questione ebraica" in cui si sostiene che il potere ebraico nel mondo dei bianchi è il problema per antonomasia. Per la pubblicazione cartacea chiede l'aiuto del Viola, il quale gli indica due nominativi, come si desume dalla conversazione telefonica del 12.5.2012, prog. N. 281 sul RIT n. 1977/12. Lo Scarpino e il Viola condividono l'avversione per i "mischiarazze di merda" che il primo scheda con fotografie di indirizzi, numeri mail e targhe di vetture (v. il contenuto della mail allegata sub 43 alla richiesta di misura cautelare del P.M.). Inquietante è l'esortazione finale perché istiga alla discriminazione se non alla violenza: "Questo è solo l'inizio. Fate tesoro di queste segnalazioni e agite secondo coscienza razziale" L'argomento sta particolarmente a cuore al Viola che sul punto commenta: **mi informerò, tienimi sempre aggiornato su 'sti schifosi** (prog. N. 139305 sul RIT n. 1978/12).

La stessa cornice di Stormfront comincia ad essere troppo stretta per gli odierni imputati, in quanto il sito è ormai conquistato. Qui di seguito si riporta una conversazione tra lo Scarpino e l'utente whitelegacy88 che parte proprio dalla premessa che "**alla fine SF è "conquistato"** . La circostanza spinge lo Scarpino a

costituire un gruppo ristretto composto da pochissime persone, dentro o fuori Stormfront, nel cui ambito discutere di questioni molto "interne". Questo è il testo del messaggio (prog. N. 278513 sul RIT n. 1978/12 del 13.9.2012): "***... uno spazio tipo forum ristrettissimo e ultraselettivo, nel senso solo su invito a quella che è considerata "l'elite dei WNs", che siano dentro o fuori SF, chiuso ed invisibile al pubblico e si invitano anche WN TOTALMENTE AFFIDABILI che sian dentro i gruppi organizzati ufficiali. L'obiettivo sarebbero non le discussioni solite tipo SF perchè se no è 1 doppione, ma sarebbero discussioni interne su strategie per la diffusione, argomentazione, monitoraggio del web, siti e forum considerati affini, organizzazione di traduzioni(nel senso per aumentare il peso dei Veri WN devon lavorare loro alle traduzioni e non gli altri) discussioni iper-interne tipo su religioni ecc, pochissima gente, solo su invito e fidata al 100%, una sorta di inner circle***".

La trasformazione del gruppo originariamente operante solo su Stormfront in altro gruppo più articolato sotto il profilo degli obbiettivi ne accresce la pericolosità concreta perché tende a creare una struttura operativa volta non soltanto alla propaganda di idee discriminatorie e fondate sull'odio razziale tramite internet, ma anche rivolta all'esterno per scopi molto più concreti. Questo è il testo del messaggio del 5.7.2012, prog. N. 205613 sul RIT n. 1978/12:

"*Pensavo alla fine di aggiungerci 1 appendice personale, che sarebbe questa Gerarchia verticale, organizzazione classica di un gruppo.* ***Un capo globale, dei capi locali, vari gradi di responsabilità all'interno dell'organizzazione.***

Pregi: ci sono dei riferimenti per chiunque voglia avere a che fare con un gruppo organizzato in tal modo e si ha comunque un certo ordine interno. I nemici colpiscono o corrompono la testa, tutto crolla o quasi. ***Se un nemico riesce ad infiltrarsi e a salire di grado passo dopo passo, tutto sarà distrutto dall'interno.*** *Inoltre si rischia di trascurare la meritocarzia in quanto eventuali elementi nuovi con ottime capacità farebbero fatica ad emergere a scapito dei cosiddetti leaders storici attaccati al potere.*

Organizzazione orizzontale, senza tessere di partito autoschedanti, senza capi ufficiali. Leaderless resistance è, ad esempio, autonomi nazionalisti o anche, guardando oltreoceano ad una scena decisamente antigovernativa e molto radicale nelle azioni, The Order.

Mancanza di gerarchia ufficiale non significa mancanza di organizzazione, anzi, a volte l'organizzazione orizzontale è spinta ad esser più efficace proprio da questa apparente 'falla di gerarchia'. *Ognuno si sente più responsabilizzato in virtù del fatto che non ci sono capi ufficiali.* ***Un altro pregio di questo metodo è che i nemici non possono corrompere i vertici come accade in caso di gerarchia classica, in quanto questi vertici non esistono.***

Si aggirano inoltre le varie leggi contro la libertà di associazione, in quanto non vi è alcuna associazione ufficiale*. Inoltre gli elementi validi riescono ad emerger più facilmente e più velocemente, vi è maggior meritocrazia.*

Questo metodo di organizzazione ha però anche dei difetti impliciti: la mancanza di un capo che prenda decisioni in presenza di conflitti interni e il fatto che la mancanza di capi possa implicare che diverse persone egocentriche possano prendersi meriti che magari non hanno a scapito di persone più meritevoli ma meno egocentriche.

Questi problemi possono essere risolti rispettivamente con la creazione di una sorta di comitato non ufficiale per prendere decisioni e con una sorta di educazione al non egocentrismo rivolta alle persone all'interno del giro. Non silba sed anthar, non per sé stessi ma per gli altri, come recita uno storico slogan in ambito invisible empire. Insomma, bisogna prendere il meglio e scartare il peggio da entrambi i metodi di organizzazione.

E usando un gergo molto caro alla destra radicale, si può quasi parlare di 'terza via'. La mia proposta è: ***leaderless resistance a livello aggregato e gerarchia mobile a livello particolare, ovvero in Qualche capitolo fa si era parlato di sede mobile, ora si parla di gerarchia mobile, ovvero di singoli capi temporanei e dedicati a singole attività. Questo servirebbe ad avere i pro della gerarchia mobile a livello locale senza avere i contro della gerarchia fissa a livello globale.*** *La gerarchia temporanea a livello locale sarebbe considerata come organo organizzativo vicino alla base e non come organo di controllo dei capoccia. La gerarchia fissa a livello globale viene invece spesso considerata come organo di controllo da parte di persone lontane dalla base, talvolta anche accusate, a torto o a ragione, di usare il movimento per questioni personali. dici che ci sta? Se nessuno prima di me ha proposto 1 cosa simile (sistema misto) nemmeno negli States allora mi esalto tantissimo*".

Il messaggio riveste particolare significato sotto il profilo del reato associativo, giacché coglie plasticamente il momento in cui, nelle intenzione degli imputati, il sito Stormfront ormai conquistato sarebbe dovuto diventare una sorta di *house organ* di un

gruppo con obbiettivi più concreti rispetto alla mera propaganda di idee. In diversi passaggi del messaggio si delinea la struttura dell'organizzazione – un capo globale, capi locali e vari gradi di responsabilità – e la consapevolezza della sua illiceità, tanto che si ipotizza l'aggiramento delle "varie leggi contro la libertà di associazione", sol perché non vi è alcuna associazione ufficiale. Trattasi di opinione del tutto illusoria dello Scarpino, già coltivata in altro messaggio del 12.5.2012, in cui rassicurava l'interlocutore che non avrebbe avuto problemi giudiziari in quanto Stormfront non era un movimento ufficiale, anche se poi comunque "il giro c'è" (prog. N. 66664 sul RIT n. 1978/12).

Ne discende che l'intervento repressivo coglie gli imputati nel momento in cui, dopo aver conquistato il sito Stormfront utilizzato per consumare più reati di propaganda di idee razziste fondate sull'odio e sulla discriminazione, ponevano i fondamenti di un gruppo operante con una struttura più ampia rispetto al forum vero e proprio, più concreta ed operativa sul territorio, e avente le caratteristiche tipiche di movimenti che ricordano lo spontaneismo armato di alcune formazioni di estrema destra operanti in Italia a cavallo degli anni ottanta.

Come già si è accennato nel paragrafo relativo alle questioni preliminari, il gruppo in disamina ha tentato di passare a vie di fatto e in tal senso la posizione di vertice dello Scarpino lo vede protagonista di alcuni contatti in tal senso. In data 8.6.2012 costui chiede all'utente liquyd87 (con l'eloquente indirizzo mail squadrismomilitantebm@...) se poteva fargli avere un elenco di utenti napoletani fidati con cui organizzare qualcosa. Anche l'utente Republikaner sollecita lo Scarpino a fare qualcosa di reale. Il 1.10.2012 l'utente Caosnietzsche invia allo Scarpino il seguente messaggio: "***dani io mi trovo ultimamente al nord in Veneto cercavo un***

po' di gente disposta per delle azioni sai a chi posso chiedere e con chi mi posso organizzare qui sul forum [...] ma poi secondo te non si potrebbe organizzare qualcosa? anche perché ad esempio Veneto e Lombardia più o meno sono vicine qualche fine settimana ci organizziamo noi del forum ci prendiamo una stanza in qualche bettola il venerdi organizziamo sabato agiamo e domenica tutti via che ne dici? Incominciamo con qualche paesino ci informiamo di quelli che sono più colpiti dalla negraggine e dagli zingari cosa ne pensi? Mi raccomando dopo letto cancella i messaggi" (vds progressivo nr. 297740 e 297801 R.I.T. 1978/12). Lo Scarpino fornisce effettivamente un elenco di utenti, ritenuti però "troppo giovani" dall'interlocutore (vds progressivo nr. 297802 R.I.T. 1978/12) che sicuramente aveva in mente azioni che richiedevano una certa maturità e forza fisica.

Alla stregua di quanto precede, si può quindi affermare che gli imputati si sono associati tra loro utilizzando il sito Stormfront, che rappresenta il luogo virtuale della loro conoscenza, e presto si sono resi conto delle enormi potenzialità del web quale formidabile mezzo di propaganda di idee razziste di stampo discriminatorio e serbatoio umano di soggetti con cui dare vita ad azioni concrete di varia natura. È lo stesso Scarpino ad accorgersi che Stormfront non è altro che un marchio da utilizzare nell'ambito della destra estrema e razzista, una sorta di *web franchising* che consente di sfruttare un simbolo avendo a disposizione una rete di computer e pagando i diritti ai gestori statunitensi.

L'utilizzazione del web quale strumento per commettere reati è del resto ormai pratica comune, tanto che si parla di *cyber crime* per tutti quei reati che vengono commessi tramite la rete, con particolare riguardo a quelli che offendono il patrimonio e la reputazione delle persone. Deve quindi concludersi che anche un sito internet quale Stormfront.org costituisce quella struttura minima ma sicuramente non

rudimentale che integra gli estremi del reato associativo, trattandosi di un bene immateriale che comunque richiede l'esistenza di *provider, server, web master*, computer e più in generale di un insieme di beni e di persone che li utilizzano al fine di gestire un sito internet.

Giungendo alla suddivisione dei ruoli nell'ambito associativo in disamina, si rappresenta che lo Scarpino è all'evidenza l'ideologo e il principale ispiratore del gruppo, intrattiene i rapporti con i gestori di Stormfront negli Stati uniti, procede alla sostituzione dei due precedenti moderatori del forum ritenuti troppo severi nel sospendere utenti che inviavano post dal contenuto illegale, e quindi detta la nuova linea del forum portandola verso derive marcatamente razziste ed antiebraiche, in coerenza alla ideologia nazionalsocialista, non esplicitamente professata ma chiaramente condivisa con il Viola. Costui, anche per la propria militanza nella formazione di estrema destra denominata Forza Nuova, è più portato all'azione e quindi non ha voluto assumere cariche formali in Stormfront limitandosi a restare formalmente un semplice utente ma rivestendo il ruolo di consigliere "anziano" dello Scarpino che fa riferimento al complice per avere notizie sull'ambiente della destra estrema e delle iniziative politiche che vi si prendevano con riferimento al revisionismo, alla negazione dell'olocausto, alla commissione di atti dimostrativi nei confronti di razze non bianche ed è significativa in tal senso è la proposta del Viola di lanciare una testa di maiale grondante sangue contro un gruppo di arabi, rifiutata persino dai suoi camerati: "***Volevo portare una bella testa di maiale grondante sangue da lanciare stile bowling contro i mussulmani.... ma Gruppenführer Salvatore Ferrara mi ha bocciato l'idea.... le mie genialate nazionalfuturiste non riscuotono il dovuto apprezzamento....***". Lo Scarpino, in piena sintonia, risponde con

il seguente messaggio: "***Dovevi portare il porco con su scritto Muhamad***" (vedi progressivo nr. 125453 RIT 1978/12). Trattasi di condotte che consentono di accertare una vera e propria attività di direzione del gruppo.

Ad un livello immediatamente inferiore vi sono il Masi e il Ciampaglia, con ruolo sicuramente attivo e di direzione del gruppo ove si consideri che hanno contribuito all'adozione del regolamento di Stormfront nel cui ambito svolgono l'importantissima funzione di moderatori delle discussioni con compiti propulsivi e censori, nonché alla distribuzione di volantini.

In particolare, il Ciampaglia è in costante contatto con lo Scarpino nella gestione dei thread, e traduce inoltre alcuni capitoli dei diari di Turner partecipando anche all'attività di diffusione dei volantini, condividendo con lo Scarpino le tematiche organizzative e strutturali del gruppo, come emerge dalle precedenti conversazioni intercettate,.

Il Masi riveste il ruolo membro sostenitore del forum e di suo moderatore come si desume dagli scambi di messaggi con lo Scarpino relativi alle regole che dovevano portare alla sospensione dell'utente, che in ogni caso per i messaggi marcatamente illegali doveva essere punito "il comportamento ma non l'idea" e che soprattutto le discussione antiebraiche non dovevano essere troppo ostacolate (v. prog. N. 65757 del 12.5.2012). Il Masi è anche attivo nella diffusione dei volantini (prog. N. 258958 del 24.8.2012) ed organizza il sito garantendo maggiore visibilità ad alcuni contenuti privilegiati quale la collocazione del video "il nemico occulto", di marcata ispirazione antiebraica.

Per avere un'idea dell'intensità dei rapporti tra gli associati, si rappresenta che nel periodo 14 aprile – 16 ottobre 2012 lo Scarpino ha avuto 197 contatti con il

Ciampaglia, 118 con il Masi e 63 con il Viola, che tenuto conto del periodo estivo costituisce una modalità comunicativa ad alta frequenza.

Della illiceità penale delle condotte consistite nella diffusione dei post già si è detto, sotto il profilo della propaganda di idee discriminatorie e fondate sull'odio razziale e religioso. La connotazione propagandistica perseguita dagli imputati appare evidente ove si consideri che costoro si sono adoperati per la ricerca di sempre maggiore visibilità per i post inviati al sito Stormfront e per gli altri materiali che era possibile trovarvi quali video antiebraici, "libretti" ispirati all'identitarismo e alla discriminazione razziale. La diffusione oggetto di contestazione è pertanto animata dal desiderio di incitare nei confronti di un pubblico vastissimo condotte emulative, sia tramite l'invio di ulteriori post, sia mediante stili di vita e comportamenti specifici che diano concretezza alla discriminazione e all'odio razziale, facendo propaganda delle idee in questione (in termini, sul concetto di propaganda v. ancora Corte di Cassazione n. 37581.08, Massima n. 241074).

Che gli imputati abbiano costituito un'associazione finalizzata all'istigazione, alla violenza, alla discriminazione e all'odio razziale appare di tutta evidenza.

Costoro sono pienamente consapevoli di costituire un gruppo di persone che deliberatamente si è impossessata della sezione italiana del sito Stormfront sostituendosi alla precedente gestione portandola su posizioni ancora più estremistiche sotto il profilo della discriminazione e dell'odio razziale.

Il regolamento del forum è incentrato su quello che non si può dire (*idest*, parlare bene o fare elogio degli ebrei, dei neri, dei rom, degli islamici, dei non bianchi, del meticciato e delle contaminazioni razziali) ma la concreta gestione del sito ha rivelato il sottinteso sapiente del regolamento, ossia che quel che non era vietato dire

in materia di razza era assolutamente consentito, auspicato e incentivato: istigazione alla violenza nei confronti di neri, ebrei e rom, discriminazione razziali fondati sulla superiorità della razza bianca, odio nei confronti dei non bianchi.

Da alcuni messaggi sopra riportati risulta plasticamente l'esistenza di una associazione, dotata di una struttura percepibile anche all'esterno e costituita non solo dal sito Stormfront con gli specifici ruoli che in tale contesto gli imputati hanno rivestito, ma anche dalla rete dei rapporti tra loro esistenti, in quanto costoro non si sono limitati ad interagire tra loro virtualmente ma in alcuni casi si sono anche incontrati di persona. In tale ambito essi hanno proceduto alla raccolta di denaro destinato sia alla spedizione ai referenti statunitensi del sito, sia ad attività di divulgazione di volantini e pubblicazioni varie ("libretti" e Diari di Turner), hanno discusso di forme organizzative anche articolate che consentissero la diffusione a fini di proselitismo delle idee illecite in questione, in modo efficace e in grado di essere difficilmente aggredibili da nemici interni o dalle forze dell'ordine, hanno progettato incontri finalizzati ad iniziative concrete – anche violente o marcatamente provocatorie – connotate dalla discriminazione e dall'odio razziale. Trattasi di stabile accordo criminoso tra quattro persone, destinato a durare e rinforzarsi nel tempo, e finalizzato alla commissione di un numero indeterminato e sicuramente elevato di reati previsti dall'art. 3 della L n. 654 del 1975 grazie a una struttura di natura non solo informatica ma anche materiale.

Nel corso del processo alcuni degli imputati si sono scusati per le loro condotte, specie per quelle più virulente, ma non hanno sconfessato il loro credo identitario razziale. A scanso di equivoci, e al solo fine di replicare ad alcune affermazioni difensive secondo cui le condotte in contestazione, per quanto becere e diffamatorie,

non sarebbero penalmente rilevanti ai sensi della legge suddetta, è bene rimarcare che la professione dell'identitarismo razziale non è di per sé comportamento penalmente rilevante, giacché si può essere fieri di appartenere al proprio popolo (o - se si preferisce - alla propria razza, pur con le ambiguità e i rischi che tale espressione comporta) e scegliere di relazionare i propri comportamenti e più in genere la propria vita soltanto verso i propri simili. Si tratta di scelta non sindacabile dell'individuo, e uno Stato democratico non può imporre ai cittadini ideologie mondialiste o specifici credi religiosi, poiché ognuno deve poter liberamente scegliere con chi vivere e in cosa credere, anche optando per l'agnosticismo e l'indifferenza religiosa e razziale. Quel che sicuramente è richiesto a ogni cittadino è il rispetto per l'altro e il diverso, in applicazione del principio di uguaglianza e della Convenzione sui diritti dell'uomo, fonti da cui scaturisce la necessità di sanzionare ogni propaganda di idee fondate sulla discriminazione degli individui per motivi razziali o religiosi, a presidio di una convivenza civile e non violenta tra uomini uguali nel rispetto della diversità che la natura ha voluto loro attribuire.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI CIVILI

Le condotte appena descritte devono ritenersi accertate sulla base delle fonti di prova il cui contenuto è stato in precedenza illustrato, con conseguente affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio in relazione ai reati loro ascritti, da unificare nel vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. . Viene infatti in considerazione l'esistenza di un unico disegno criminoso trattandosi di condotte tra loro omogenee ed aventi la medesima oggettività

giuridica, poste in essere nel medesimo contesto temporale e spaziale, intendendosi lo spazio come luogo virtuale nel cui ambito sono stati commessi i reati.

Reato più grave è quello associativo giacché prevede pene edittali superiori alla propaganda delle idee razziali discriminatorie.

A tutti gli imputati possono essere riconosciute le attenuanti generiche.

Lo Scarpino, il Masi e il Ciampaglia sono soggetti incensurati e di giovane età che hanno tenuto un buon comportamento processuale, e che hanno comunque manifestato sentimenti di pentimento per i reati commessi.

Il Viola è soggetto pure incensurato, non può dirsi giovane e nel corso del procedimento ha continuato ad esprimere - peraltro da detenuto - le proprie idee escludendo tuttavia qualsiasi intento violento e ritenendo di essere perseguitato per meri reati di opinione. La concessione delle attenuanti generiche va pertanto inquadrata nell'esigenza di adeguare la pena alla gravità del fatto tenuto conto dell'efficacia rieducativa della stessa e – non ultimo - dello stato di incensuratezza.

In relazione ai criteri indicati nell'art. 133 c.p., si stimano congrue le seguenti pene, che tengono conto della più grave ipotesi associativa del reato previsto dall'art. 3, comma terzo, L. n. 654 del 1975, nonché dei diversi livelli direttivi assunti in tale ambito dagli imputati, e dell'elevato numero di singoli reati di propaganda di idee discriminatorie e violente:

Scarpino Daniele, anni 3 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, pena determinata nel modo che segue: p. b. anni 5 di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni 3, mesi 4 di reclusione, aumentata per la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. ad anni 4, mesi 6 di reclusione, e diminuita infine per la scelta del rito, pervenendosi così alla pena inflitta che impone

l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ex art. 29 c.p..

Viola Mirko, anni 2, mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, pena determinata nel modo che segue: p. b. anni 4, mesi 6 di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. (anni 3 di reclusione), aumentata per la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. (anni 4 di reclusione), e diminuita infine per la scelta del rito, pervenendosi così alla pena inflitta.

Luca Ciampaglia e Diego Masi, anni 2, mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, pena determinata nel modo che segue: p. b. anni 4 di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. (anni 2, mesi 8 di reclusione), aumentata per la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. (anni 3, mesi 9 di reclusione), e diminuita infine per la scelta del rito, pervenendosi così alla pena inflitta.

Quale pena accessoria ai sensi dell'art. 36 c.p. si dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta, trattandosi di modalità riparatoria del danno non patrimoniale causato alle vittime del reato causato dalla diffusione di idee discriminatorie e violente tramite il web.

Tutti gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civile, liquidate come da dispositivo secondo regolamento ministeriale, e al risarcimento del danno conseguente ai reati oggetto di accertamento

La qualità di persone offese dal reato in capo alla Comunità ebraica, a Roberto Saviano e Marco Pasqua in relazione ai reati di cui al capo 1 della rubrica, e in capo

alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Interno anche in relazione al reato associativo che pone in pericolo l'ordine pubblico, depone per l'accertamento della responsabilità civile nei confronti degli imputati come conseguenza dei reati commessi. Le parti civili Monanni, Serio, Consiglio e Di Maida quali pubblici ufficiali che hanno tutelato i diritti di soggetti extracomunitari, alla luce del contenuto dei post che li riguardano, devono in concreto considerarsi meri danneggiati dal reato poiché nei loro confronti non sono stati posti in essere atti di incitazione all'odio e alla violenza che li renderebbero anch'essi persone offese dal reato in una visione plurioffensiva del reato di cui al capo 1 della rubrica, come già specificato nel paragrafo dedicato alle questioni preliminari cui per brevità si rinvia. L'essere comunque additati di fronte a una platea in (buona) parte formata da soggetti che coltivano idee razziste costituisce comunque una lesione della propria sfera soggettiva di pubblici ufficiali che in buona sostanza vengono indicati come traditori della razza bianca.

Trattandosi di danno non patrimoniale, questo giudice è in possesso di tutti gli elementi per procedere alla quantificazione in via equitativa negli importi indicati in dispositivo.

Quanto alle misure di sicurezza, va sicuramente disposto la confisca e la distruzione del materiale informatico in sequestro, trattandosi di corpo di reato utilizzato per la commissione dei reati in contestazione.

Quant'altro rinvenuto in possesso degli imputati va invece loro restituito (libri e oggetti vari con loghi riconducibili all'area dell'estrema destra) giacché gli stessi non costituiscono corpo di reato, evidenziandosi che l'oggettistica di varia natura recanti svastiche *et similia* era detenuta all'interno dell'abitazione e quindi la condotta non

costituisce reato, non risultando che tale materiale fosse portato e esibito in pubbliche riunioni come vietato dall'art. 2 del D.L. n. 122 del 1993 convertito con modifiche nella L. n. 205 del 1993. Quanto agli strumenti atti ad offendere, dalle indagini difensive emerge che quelli trovati in possesso del Viola (*baton kali*) sono di proprietà della sua compagna che li utilizza per praticare un'arte marziale, e che comunque il Viola è un collezionista di armi tanto che la madre afferma di avergli regalato molti dei coltelli in sequestro.

Va invece rigettata la richiesta di confisca del sito Stormfront formulata dal P.M. .

Preliminarmente si osserva che nel caso di specie ci si trova al di fuori del campo di applicazione della confisca obbligatoria di cui all'art. 240 c.p., giacché il sito in questione non è – all'evidenza – prezzo del reato o cosa di cui l'uso, la fabbricazione, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato.

Verrebbe quindi in considerazione una ipotesi di confisca facoltativa in quanto l'uso del sito in parola è indubbiamente servito a commettere il reato. Cionondimeno si osserva che il proprietario statunitense del sito in questione deve ritenersi persona estranea al reato, e pertanto detto sito non è suscettibile di confisca, al di là delle difficoltà pratiche che importa l'esecuzione di una confisca all'estero che richiederebbe certamente una rogatoria internazionale in fase esecutiva.

Deve quindi concludersi che l'ordinamento allo stato non consente di procedere a confisca di siti internet quando siano di proprietà di persona estranea al reato. La questione è peraltro stata oggetto di attenzione nella precedente legislatura con il disegno di legge n. 2271-B approvato in Commissione Giustizia, che tuttavia ancora

esclude la confisca dei beni informatici di persona estranea al reato, pur ampliando il campo di applicazione della misura di sicurezza in parola.

Il sequestro preventivo sul sito in questione continua comunque a spiegare la sua efficacia essendo stato disposto al fine di evitare che i reati siano portati a conseguenze ulteriori e quindi al di fuori dell'ipotesi della futura confisca, tanto più che dal presente procedimento è stato fatto stralcio di alcune posizioni processuali in relazione alle quali sono ancora in corso le indagini preliminari.

Il numero e la rilevante complessità dei fatti e delle imputazione giustificano l'indicazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma

Visti gli artt. 442, 533 e 535 C.p.p.

DICHIARA

DIEGO MASI, LUCA CIAMPAGLIA, MIRKO VIOLA e DANIELE SCARPINO colpevoli dei reati loro in concorso ascritti unificati nel vincolo della continuazione e, concesse a tutti gli imputati generiche attenuanti con la diminuente del rito, li condanna alle seguenti pene:

Daniele Scarpino alla pena di anni tre di reclusione;

Mirko Viola alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;

Diego Masi e Luca Ciampaglia alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ciascuno.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Dichiara Daniele Scarpino interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Condanna gli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuna parte civile che liquida in complessivi € 3.000 quanto ad Antonella Consiglio, Giuseppina di Maida e Filippo Serio, in complessivi € 3.000 quanto al Ministero dell'Interno e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in € 2.000 per ciascuna parte civile quanto a Massimiliano Monnanni, Marco Pasqua, Roberto Saviano, Comunità Ebraica di Roma.

Condanna gli imputati tra loro in solido al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili che liquida come segue:

€ 5.000 ciascuna quanto ad Antonella Consiglio, Giuseppina di Maida, Filippo Serio, Massimiliano Monnanni, Marco Pasqua, Roberto Saviano e Comunità Ebraica di Roma;

€ 3.000 ciascuna quanto al Ministero dell'Interno e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dispone la pubblicazione a spese degli imputati e per estratto della presente sentenza nel sito Internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

Dispone la confisca e la distruzione del materiale informatico sequestrato agli imputati.

Dispone la restituzione di quant'altro loro sequestrato e indicato nei verbali di sequestro in data 16.11.2012.

Rigetta la richiesta di confisca del sito www.stormfront.org.

Indica in giorni sessanta il termine di deposito della motivazione della presente sentenza.

54
59

Roma, 8.4.2013

Il Giudice dell'udienza preliminare

dott. Carmine Castaldo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 05/06/13
IL CANCELLIERE B3
Dott. Mariagrazia Sperati